

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

519^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazione . . . Pag. 24304

COMMISSIONE INQUIRENTE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

Votazione per la nomina di un membro supplente 24304, 24317, 24332

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULL'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Votazione per la nomina di tre componenti
24304, 24317, 24332

CONGEDI 24303

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1543-B:

PRESIDENTE 24304
VIVIANI 24304

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente Pag. 24303
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 24303

Discussione e approvazione:

« Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni » (2170-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*). (*Relazione orale*):

ASSIRELLI 24329
BERGAMASCO 24317
BORSARI 24311
BUZIO 24330
CIPELLINI, *relatore* 24307, 24332, 24335
FORMA 24322
LEPRE 24320
PAZIENZA 24324, 24345
SAMMARTINO 24308
VISENTINI, *Ministro delle finanze* 24304 e *passim*

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 24348, 24350, 24351

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Attaguile per giorni 2, Martinelli per giorni 2, Zugno per giorni 2.

**Annuncio di disegno di legge
trasMESSO dalla Camera dei deputati**

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione » (2085-B) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

**Annuncio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente**

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del

Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Modifiche alla legge 18 aprile 1975, numero 110, contenente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi » (2309), previo parere della 2ª Commissione;

COSSUTTA ed altri. — « Norme sulla partecipazione popolare e sul decentramento nei comuni » (2320);

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BACICCHI ed altri. — « Proroga, con modifiche, della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la zona di Gorizia » (2310), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

MANCINI ed altri. — « Modifiche delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle agevolazioni dell'IVA per le minori attività » (2316), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

ZUGNO ed altri. — « Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » (2321), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 » (2317), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 7ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione su domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Mariani ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Cucinelli (*Doc. IV, n. 144*).

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1543-B

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, a nome della 2^a Commissione permanente (Giustizia), chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1543-B: « Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Viviani è accolta.

Votazioni per la nomina di un membro supplente della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa e per la nomina di tre componenti la Commissione parlamentare per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un membro supplente della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, si

procederà alla votazione a scrutinio segreto sul candidato designato dal Gruppo parlamentare interessato, che nella fattispecie è il senatore Bergamasco.

L'ordine del giorno reca altresì la votazione per la nomina di tre componenti la Commissione parlamentare per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico.

Le due votazioni si svolgeranno contemporaneamente in urne separate.

Dichiaro aperte le due votazioni a scrutinio segreto.

(*Seguono le votazioni*).

(*Le urne restano aperte*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni** » (2170-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola e in via introduttiva vorrei far presenti alcune considerazioni. Il provvedimento ritorna dalla Camera al Senato e mi pare doveroso richiamare l'attenzione sulle modificazioni apportate, con riserva poi di soffermarmi su ogni singolo articolo se il Senato riterrà di chiedermi dei chiarimenti.

Il testo che viene dalla Camera rispetta in tutte le parti essenziali le linee del provve

dimento del Senato. Basti considerare che i primi sette articoli, che riguardano la materia della tassazione dei redditi familiari, sono rimasti immutati. Ugualmente la parte relativa alle nuove aliquote e alle detrazioni, quella relativa alle rivalutazioni dei beni aziendali e quella relativa ai versamenti attraverso il sistema bancario. Alcune disposizioni inserite, anche — devo dire — per iniziativa del Governo, hanno più che altro carattere tecnico; una volta che per considerazioni note la parte relativa alle incentivazioni del personale doveva trovare una formulazione diversa e il provvedimento doveva quindi ritornare al Senato, è sembrato opportuno tener conto di qualche rilievo che nel frattempo noi stessi eravamo venuti facendo e quindi proporre alcune rettifiche. Avremo occasione di soffermarci sui singoli punti; le cose più importanti sono, appunto, il riconoscimento anche per il passato della piena personalità fiscale alla moglie come viene riconosciuta dal provvedimento per l'avvenire; e questo è appunto uno degli emendamenti di notevole importanza. Altro emendamento importante è di avere riportato il sistema bancario alla tassazione dell'imposta sul reddito la quale, per un errore legislativo, era uscita con la legislazione del 1973; di avere spostato, dato il ritardo nell'approvazione di questa legge, la dichiarazione al 30 aprile, modificando il termine del 31 marzo. Queste sono le innovazioni sostanziali; altre hanno carattere più specificatamente tecnico; altra innovazione di una certa importanza è che la delega che la Camera aveva già approvato e che era all'esame del Senato per la redazione dei testi unici viene trasferita in questo disegno di legge da quello dell'INVIM perchè si ritiene che in questo modo essa cammini in modo più sollecito.

In questa sede volevo dare alcuni chiarimenti in relazione ad alcune affermazioni fatte da parte della stampa. L'anno scorso in sede di dichiarazione programmatica del Governo, proprio in questi giorni, il Presidente del Consiglio dichiarò che sarebbero state proposte modificazioni alle aliquote delle imposte sul reddito e alle detrazioni per aggiornare la situazione all'intervenuta inflazione.

Ho ricordato più volte — ed è evidente — che l'attuale provvedimento è andato molto più in là di questo programma. La stessa revisione delle aliquote non è un semplice adeguamento all'inflazione ma è stata una sostanziale ristrutturazione sia nella forma di revisione delle aliquote vere e proprie sia in un altro aspetto che è quello delle detrazioni fisse d'imposta. Si è ottenuto in questo modo e si ottiene un notevolissimo alleggerimento della pressione sui redditi piccoli e medi e in particolare sui redditi da lavoro subordinato e un certo trasferimento dell'onere reale sui redditi di maggiore entità. Quindi non semplice adeguamento, ripeto, ma vera e propria ristrutturazione delle aliquote. In materia di cumulo si è introdotta tutta una nuova disciplina che pone in situazione di assoluta parità giuridica il marito e la moglie; anche in questo caso si tratta di una disciplina che dà notevolissimi benefici di riduzione d'imposte ai titolari di redditi non solo piccoli ma anche medi secondo quanto del resto è ampiamente illustrato dalla relazione governativa.

Nè mi soffermo su altri punti importanti del provvedimento che sono rimasti immutati nel testo del Senato, salvo qualche piccola variazione tecnica proposta dallo stesso Governo come appunto quella sui versamenti d'imposta direttamente da parte dei contribuenti attraverso il sistema bancario o l'altra, alla quale accennavo prima, introdotta su proposta del Governo alla Camera dei deputati che riporta — e dirò poi, illustrandola al momento opportuno, in quali termini tecnici — il sistema bancario all'imposizione sul reddito.

Qui quello che mi interessa riaffermare in sede anche politica è quanto fu detto in sede di formazione del Governo e che va ancora una volta riaffermato e cioè che il Governo respinge nel modo più netto, nonostante qualche affermazione contraria espressa in questi giorni, ogni prospettiva di ricorrere ad imposizioni straordinarie o ad imposizioni particolari. Non soltanto questo non sarebbe giustificato da ragioni di carattere economico e di carattere fiscale ma sarebbe anche un elemento ulteriore di squilibrio e di disordine per l'amministra-

zione. Non è pensabile di ricorrere a imposizioni straordinarie prima che si riesca a far funzionare bene — e ho indicato certi termini non brevi necessari per far fronte a questo compito — l'amministrazione e prima che funzioni bene l'imposizione ordinaria. In quel momento poi si rileverà che meno ancora è necessaria un'imposizione straordinaria perchè funzionando bene l'imposizione ordinaria non ci sarà nessuna necessità, anche per ragioni di gettito, di ricorrere a imposizioni straordinarie. (*Applausi*).

È sempre stata un'evasione dai veri problemi ricorrere a imposizioni straordinarie perchè non si riescono ad applicare le imposte ordinarie. La linea del Governo resta chiarissima e fermissima in questo senso: nessuna imposizione straordinaria e nessuna imposizione di carattere particolare.

Vi è un secondo punto sul quale è nato forse qualche equivoco. Mi permetto di ricordare che l'anno scorso, in quest'epoca, assumendo l'attuale mio incarico, mi trovai di fronte alla proposta — che era stata presentata in luglio in sede governativa e che poi era diventata parlamentare — di un'imposizione straordinaria o eccezionale sulle case di abitazione. Dichiarai subito che non intendevo camminare per quella via. Infatti pregai che la proposta venisse accantonata perchè il Governo sarebbe stato nettamente contrario a quella forma di imposizione. La proprietà immobiliare, come è noto, è già colpita con l'imposta locale sui redditi, per quanto riguarda il reddito, e con l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili, per quanto riguarda l'eventuale incremento del valore dell'immobile. Parlo di imposizioni specifiche che si aggiungono: l'imposta locale sui redditi all'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche, a seconda della natura del soggetto; l'imposta sull'incremento del valore degli immobili all'imposta sul valore aggiunto o all'imposta di registro, a seconda del soggetto che cede l'immobile, a seconda cioè che sia o che non sia un'impresa.

Ora, anche a questo riguardo si sono verificati degli equivoci che devo chiarire. Ho fatto presente in altra sede che l'imposta locale sui redditi dà luogo a delle notevoli difficoltà

di applicazione sia da parte dei contribuenti, sia da parte dell'amministrazione. Neanche l'INVIM è un'imposta di facile applicazione. Ho già accennato, e lo ripeto, che in una prospettiva non a breve termine è allo studio la possibilità di rivedere sotto il profilo tecnico questo tipo di imposte, cioè l'imposta locale sui redditi e l'INVIM, per vedere non d'introdurre nuove imposizioni — cosa che nettamente respingo — di carattere straordinario o di carattere particolare sulla proprietà immobiliare, ma per dare a questi medesimi tributi una configurazione più adeguata, senza alcun aumento degli oneri fiscali su queste categorie di contribuenti e di beni.

Questi sono punti che mi interessava in modo particolare riaffermare ricordando insieme la perdita notevole di gettito — che ho fatto presente anche in sede di replica alla discussione del bilancio — che deriva dall'attuale nostro provvedimento: sia per le iniziali proposte governative che, per quanto riguarda le aliquote, sono state accolte tali e quali (e di questo ringrazio il Parlamento) sia per gli emendamenti apportati dal Parlamento in materia di detrazioni d'imposta. Richieste maggiori di esenzioni e di detrazioni sono venute da parte di tutti i Gruppi parlamentari. Il Governo ne ha accettato una parte ma si è trovato nell'impossibilità di accoglierle tutte per non compromettere ulteriormente il gettito. Anche a questo riguardo ringrazio il Parlamento di aver preso atto di queste preoccupazioni governative. Questa perdita di gettito che si aggira sulla cifra di 1.000 miliardi, in confronto all'eventualità che nessuna modificazione fosse intervenuta, intendiamo recuperarla in parte con i versamenti diretti ad iniziativa del contribuente nella prossima dichiarazione, anche se in sede di prima applicazione, data la lievità delle conseguenze per chi non fa i versamenti, non è pensabile che vi saranno molti versamenti; in secondo luogo attraverso quella norma sulle banche, della quale dicevo prima, che consentirà qualche recupero di gettito non del tutto irrilevante; in terzo luogo anticipando le iscrizioni a ruolo e le riscossioni su tutto quanto è giacente (sia la dichiarazione 1974, presentata nel 1975, le cui iscri-

zioni a ruolo cammineranno abbastanza bene nei prossimi mesi, sia tutta la parte vecchia del condono) e sia, infine, attraverso maggiori efficienze che lentamente, ma progressivamente si possono raggiungere nel funzionamento dell'amministrazione.

Questa è la via: non imposizioni straordinarie, non imposizioni particolari, nessuna imposizione eccezionale e nessun nuovo onere sulla proprietà immobiliare. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

C I P E L L I N I relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nella seduta del 2 ottobre 1975 il Senato della Repubblica approvò il disegno di legge sulle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni; il disegno di legge passò poi alla Camera che ce lo ha restituito dopo averlo approvato con modificazioni in data 13 novembre 1975. Eccoci, perciò, a parlare nuovamente sulla discussa materia che ha impegnato il Senato, prima in Commissione e poi in Aula, per settimane e settimane e, per quanto riguarda il relatore, con l'impegno improcrastinabile di chiudere la partita, di votare definitivamente il disegno di legge nella seduta odierna.

La Camera ci ha rimandato il disegno di legge modificato in alcuni punti, è vero, non tali però, sotto un certo aspetto, da sconvolgere il contenuto ed il significato della legge che approvammo nell'ottobre scorso. Restano nel disegno di legge immutate la linea, la sostanza e le disposizioni più importanti. Dalla Camera e dal Governo sono state introdotte soprattutto delle innovazioni tecniche. Dico soprattutto perchè sono state introdotte anche delle norme migliorative, più rispondenti allo spirito della legge. Non va dimenticato che sovente il legislatore viene accusato di poca chiarezza nello stendere le leggi; pertanto se la Camera dei deputati, se il Governo hanno ritenuto di modificare tecnicamente il contenuto di alcuni articoli per renderlo più chiaro e più rispondente allo spirito della legge, noi ci compiacciamo di ciò

anche perchè queste norme migliorative sono state introdotte sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto sostanziale. È il caso, questo, dell'articolo 8 che riguarda i redditi della moglie; è il caso dell'articolo 16 relativo all'iscrizione a ruolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi dovuta per il 1974; è il caso del penultimo comma dell'articolo 17; è il caso dei primi due commi dell'articolo 20 in ordine agli arretrati sulle pensioni, problema che riguarda una grossa categoria di dipendenti pubblici e privati; è il caso delle 20.000 lire di detrazioni previste all'articolo 27 che, se il disegno di legge verrà approvato oggi, potranno ancora essere detratte nel mese di dicembre (questo è quanto ebbe a dichiarare l'onorevole Ministro), dando così a coloro che riceveranno la tredicesima mensilità o la busta paga del dicembre 1975 la possibilità di trovarvi 20.000 lire di più; è il caso dell'articolo 28 che rettifica il principio dell'ammontare dei ricavi e degli altri proventi — vi ha accennato prima anche l'onorevole Ministro — che concorrono a formare il reddito di impresa, le plusvalenze e i ricavi derivanti da cessioni di titoli, che riguardano soprattutto le banche.

Di pari importanza è il contenuto dell'articolo 29 sul trattamento tributario attualmente applicato agli assegni familiari, che dà mandato al Governo di armonizzare meglio i carichi a partire dal 1977. Questa armonizzazione dei carichi significa una revisione di tutta la materia riguardante gli assegni familiari e anche in questo caso significa andare incontro alle categorie dei percettori di reddito fisso, di reddito dipendente che sono la colonna portante del nostro sistema tributario, non avendo sino ad oggi il sistema tributario potuto funzionare per le ragioni che non sto a ripetere perchè molte volte le abbiamo illustrate e su di esse molte volte ci siamo soffermati reclamando tutti insieme che la macchina tributaria funzioni come deve funzionare e colpisca pesantemente gli evasori fiscali, che sono molti e che evadono per molte migliaia di miliardi.

La stessa cosa vale per l'articolo 31 e per l'articolo 34. C'è poi la questione dell'articolo 35. Mi pare sia perfettamente inutile sof-

fermarci ancora su tale articolo che è stato anch'esso materia di lunghe discussioni. Ricordo che sia in Commissione che in Aula ebbi ad esprimere delle riserve. Ora io debbo dire: basta con le polemiche, basta con il braccio di ferro, basta con i fiumi di parole; se la situazione è quella che è ne dobbiamo prendere atto, anche se la modifica apportata dalla Camera ci lascia perplessi per la discrezionalità introdotta (naturalmente questo non riguarda la persona dell'onorevole Ministro) nei criteri di determinazione degli incentivi.

Ecco quanto il relatore ha ritenuto di dire brevemente illustrando le modifiche che sono state apportate dalla Camera dei deputati. Raccomando, così come già feci l'altra volta, la rapida approvazione del disegno di legge perchè è urgente che esso venga applicato, per una serie di motivi, ed esprimo il mio parere favorevole su di esso. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. È iscritto a parlare il senatore Sammartino. Ne ha facoltà.

S A M M A R T I N O . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dico subito che sarò molto breve. Il mio intervento verterà sulla circostanza, per la verità non ben chiara a molti di noi, che il disegno di legge ci torna dalla Camera dei deputati con una modifica la cui portata, se definitiva, non ci appare affatto di poco momento, quindi da lasciar passare senza commenti e senza che venga in quest'Aula confermata la posizione, senza riserve, di chi, proponendo l'articolo 29, aveva creduto di rendere un servizio e di portare un contributo alla soluzione del problema abitativo di cui tutti avvertiamo la pesantezza e tutti sollecitiamo soluzioni coraggiose, realistiche e intelligenti.

In sede di prima lettura del provvedimento, il Senato aveva approvato la norma con la quale si era inteso prorogare i termini per l'applicazione dell'esenzione venticinquenna-

le dal pagamento dell'imposta locale sui redditi per le case di abitazione qualificate non di lusso, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 64, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

La proroga era giustificata dall'ormai prossima scadenza dei termini attualmente vigenti e dalla consapevolezza che mai come in questo momento di acuta e drammatica crisi del settore edilizio occorre evitare che venga meno il sostegno di una disposizione tributaria di favore.

Trasmessa alla Camera dei deputati, la norma di proroga è stata soppressa sulla base di un emendamento proposto dall'estrema sinistra. L'esenzione venticinquennale dal pagamento dell'imposta di cui sto argomentando è la versione più recente, anche ridotta, della ormai antica esenzione venticinquennale dal pagamento dell'imposta sul reddito dei fabbricati, introdotta per le case di abitazione non di lusso con legge n. 408 del 2 luglio 1949. È un'agevolazione che nacque nella prospettiva di un concreto contributo alla ricostruzione edilizia del nostro paese e alla ricostituzione del patrimonio immobiliare distrutto a seguito degli eventi bellici, nonché per la necessità di adeguare le disponibilità al fabbisogno sempre crescente, agevolando l'accesso all'abitazione a strati di cittadini meno abbienti.

Originariamente l'articolo 13 della legge n. 408, che ho ricordato, limitava l'applicazione del beneficio alle costruzioni iniziate entro il 31 dicembre del 1953 e ultimate entro il biennio successivo. Tali termini sono stati più volte prorogati per legge, di modo che l'agevolazione è rimasta in vigore anche in periodi in cui l'edilizia non era certamente ridotta nello stato in cui versa attualmente.

Nell'arco di questi lunghi anni, da parte del legislatore, si è proceduto soltanto a taluni ritocchi relativamente alle tabelle delle cosiddette caratteristiche di lusso, riducendo progressivamente il numero delle caratteristiche consentite perchè alle abitazioni fosse riconosciuta la qualifica di case non di lusso e pertanto fossero ammesse al beneficio dell'esenzione venticinquennale.

Attualmente, come è noto, il numero delle caratteristiche consentite è di due, come risulta dal disposto dell'articolo 64, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge n. 1034.

Sulla drammaticità della crisi che si è abbattuta sul settore delle costruzioni non sembra possano esistere dubbi. Al contrario, sul punto è stato possibile registrare un'apprezzata convergenza di valutazioni da parte di tutte le forze politiche e delle categorie sociali responsabili. È da queste valutazioni che traggono origine i recenti provvedimenti di rilancio dell'economia. La situazione congiunturale, estremamente pesante, che sta attraversando l'edilizia è nota a tutti noi. In ogni caso può essere utile ricordare qualche dato sui livelli produttivi del settore e sulle necessità del paese per quanto riguarda il fabbisogno abitativo. Nel giro di soli cinque anni la produzione di abitazioni è passata dalle 360.000 abitazioni annue del 1970-71 a 166.000, ultimate durante lo scorso anno. Gli esperti prevedono un'ulteriore diminuzione dei livelli produttivi, durante l'anno in corso, di circa il 13 per cento. A fronte degli attuali livelli produttivi, annualmente il numero delle famiglie aumenta di poco più di 260.000 unità, creando un fabbisogno aggiuntivo istantaneo di alloggi sul mercato.

Naturalmente il fabbisogno di abitazioni dipende da altri numerosi fattori, quali il deficit arretrato di alloggi, le necessità di riqualificazione e di ristrutturazione eccetera, che accrescono in misura molto notevole la cifra riferita al solo incremento netto delle famiglie.

Questi dati da soli bastano a mettere in evidenza l'accrescersi degli squilibri abitativi nel paese, anche perchè parte della produzione di questi ultimi anni non è andata al soddisfacimento dei bisogni abitativi. Accumulare ogni anno un fabbisogno di più di 100.000 alloggi derivante dalla coabitazione costituisce un ulteriore aggravio delle condizioni abitative del paese con tensioni sul mercato dei prezzi e dei canoni, che potrà essere ovviato solamente con un accrescimento consistente dei livelli produttivi nel più breve tempo possibile.

L'azione intrapresa dal Governo, dapprima con la legge n. 166 e successivamente con i decreti congiunturali dell'agosto scorso, è rivolta proprio verso l'obiettivo di accrescere i livelli produttivi, incentivando anche l'intervento dei privati con agevolazioni creditizie. Queste misure tuttavia, secondo stime di esperti, non potranno da sole colmare il vuoto creatosi tra il numero delle abitazioni prodotte e le esigenze più immediate del paese.

È stato stimato infatti che queste misure potranno avviare iniziative nel 1976 e nel 1977 per circa 70.000 abitazioni annue aggiuntive.

L'intervento dell'iniziativa privata pertanto appare determinante per l'accrescimento dei livelli produttivi. La proroga di agevolazioni fiscali su abitazioni di tipo economico avrebbe potuto costituire, in un momento di avversa congiuntura come quella che sta attraversando l'edilizia, un ulteriore contributo all'avvio di nuove iniziative.

In passato — è stato osservato da alcuni — la concessione di agevolazioni di questo tipo determinava sulla produzione dell'edilizia effetti limitati. Per ricredersi su questa affermazione basta osservare i dati della progettazione di abitazioni di questi ultimi anni che, all'approssimarsi delle scadenze di inizio dei lavori previste dalla legge per ottenere i benefici in questione, hanno mostrato un andamento nettamente crescente e tale, a volte, da far pensare ad una inversione di tendenza del ciclo edilizio come avvenne all'ultima scadenza del 1973.

Che il rilancio degli investimenti in abitazioni non possa essere conseguito con i soli provvedimenti di incentivazione del settore pubblico penso sia da tutti condiviso. Occorre allora che contemporaneamente siano almeno mantenuti i livelli produttivi del settore privato, il quale rappresenta, non dimentichiamolo, la maggior parte della produzione. I provvedimenti adottati dal Governo per il rilancio dell'edilizia pubblica potranno avere l'effetto di evitare ulteriori flessioni mantenendo gli investimenti in termini reali intorno ai livelli del 1975, come ri-

levato dalla stessa relazione previsionale per il 1976, presentata al Parlamento.

È perciò evidente che, agli effetti di una ripresa dell'intero comparto dell'edilizia abitativa, vanno adottati provvedimenti specifici anche per il settore privato, contraddistinto da un quasi totale fermo del mercato, che si ripercuote inevitabilmente sui livelli produttivi e occupazionali. La rarefazione delle fonti di finanziamento dell'attività edilizia privata impone, nell'attuale situazione di difficoltà del credito fondiario, scarso, oneroso e assorbito prioritariamente dall'edilizia pubblica, l'adozione di misure idonee ad agevolare l'afflusso del risparmio privato verso l'investimento immobiliare, da tempo non più appetibile per il concorso di una serie di cause fortemente disincentivanti, tra le quali non scarso rilievo spetta agli oneri tributari che gravano la proprietà edilizia. In tale contesto, se utili sarebbero misure atte ad alleggerire il carico fiscale attuale, certamente indispensabile è il mantenimento del beneficio dell'esenzione venticinquennale dall'ILOR, che, forse, rappresenta, purtroppo, l'unico possibile richiamo per il piccolo risparmiatore. Oltretutto non è chi non veda come il rilancio dell'edilizia abitativa privata non mancherebbe di produrre effetti positivi anche nei confronti dell'erario: non è un mistero per nessuno che il calo delle transazioni nel settore immobiliare ha determinato un corrispondente calo delle entrate tributarie provenienti da tale fonte, essendosi enormemente ridotta l'area impositiva proprio per mancanza di operazioni imponibili.

In tale quadro il ripristino dell'ILOR nei confronti dei fabbricati di nuova costruzione, o, se si vuole, la soppressione dell'esenzione venticinquennale per i nuovi fabbricati solo apparentemente si traduce in una ulteriore fonte di nuove entrate tributarie. In realtà gli effetti negativi che il nuovo contributo determina nell'ambito del sistema tributario nel suo complesso sono più rilevanti e di gran lunga maggiori di quelli che dovrebbero essere gli aspetti positivi. Non sarebbe inutile determinare, sia pure approssimativamente, l'entità del minore gettito conseguente alla rarefazione delle operazioni im-

mobiliari, ove si pensi che tali attività rappresentano materia imponibile agli effetti dell'imposizione diretta (imposta sui redditi delle persone fisiche, imposta sui redditi delle persone giuridiche, imposta sui redditi delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi) oltre che presupposti per l'applicazione dell'imposta di registro, dell'IVA e dell'INVIM.

Nè è consentito ad un esame serio e responsabile della drammaticità della situazione trascurare anche altri aspetti egualmente e, forse, anche più importanti sotto il profilo delle loro implicazioni di carattere sociale. Il fermo del mercato edilizio significa inevitabilmente graduale riduzione delle iniziative. Dicevo che l'esenzione venticinquennale è in vigore da decenni. Quando da ogni parte si è riconosciuto che per la ripresa dell'economia non si può prescindere da un effettivo rilancio dell'attività edilizia, quando tanti sforzi si vanno facendo da parte del Governo e del Parlamento per evitare che i livelli occupazionali scendano al di sotto di quelli attuali e quando si presenta come uno dei traguardi prioritari il ripristino del posto di lavoro per tanti lavoratori che nel settore delle costruzioni trovano la loro sistemazione, quando si riconosce che il rilancio dell'edilizia significa il rilancio di una serie molteplice di settori produttivi collaterali o interdipendenti, quando si pensa a tutto questo non sembra si possa dubitare della necessità di mantenere in vigore l'esenzione venticinquennale dall'ILOR, rinviandone la soppressione a tempi migliori.

Mi auguro dunque che il Senato voglia riconsiderare il caso e riproporlo al nostro esame. Condivido l'auspicio, formulato dal signor Ministro e condiviso dall'onorevole relatore, circa la necessità di una approvazione del provvedimento più sollecita possibile, ma la materia è tanto vasta e ci trova tanto responsabili che può anche permettersi di determinare il ritardo di qualche giorno dell'approvazione definitiva del disegno di legge.

Al Senato spetta dunque la decisione autonoma e sovrana sulla quale io, e non io soltanto, oso confidare.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Borsari, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ad altri senatori. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

F I L E T T I , Segretario:

Il Senato,

considerato che con l'attuazione dell'articolo 17 del disegno di legge si prevede il pagamento dei redditi soggetti a dichiarazione, contestualmente alla presentazione della denuncia dei redditi, presso gli sportelli bancari;

tenuto conto che si potrebbe determinare quanto previsto dall'articolo 140 del testo unico sui servizi di riscossione delle imposte dirette, e cioè la diminuzione del personale;

impegna il Governo:

ad attuare ogni misura atta a salvaguardare il diritto al posto di lavoro al personale attualmente dipendente dalle esattorie, anche in considerazione del disposto della legge-delega n. 825 del 2 ottobre 1971, articolo 10, punto 16, laddove si prevede che: « potranno inoltre essere apportate modifiche nella disciplina degli Istituti della riscossione e delle circoscrizioni esattoriali, salvaguardando comunque la stabilità del posto di lavoro, nonchè i diritti economici, normativi e previdenziali dei lavoratori esattoriali »;

a predisporre tutti gli strumenti idonei per garantire un pronto intervento, ai fini di cui sopra, in caso di abbandono di esattorie.

1. BORSARI, BORRACCINO, MARANGONI, PINNA, POERIO, DE FALCO, FABBRINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Borsari ha facoltà di parlare.

B O R S A R I . Onorevole Presidente, signor Ministro e colleghi, ritorna al nostro esame un provvedimento già discusso e vi ritorna, a nostro modesto avviso, migliorato in alcuni punti di non scarso rilievo. Ma è pur vero che ritorna conservando elementi negativi: questi elementi negativi, a nostro avviso, sono dati dal fatto che, mentre si realizza per i redditi più bassi una certa perequazione e una giustizia, finalmente, sul piano impositivo, dato del quale teniamo il dovuto conto (anche perchè è il risultato dell'azione che noi abbiamo condotto in questo senso nel corso di questi anni, di questi mesi e nel caso del provvedimento in questione), il provvedimento stesso non offre misure di garanzia per quanto riguarda il grave fenomeno delle evasioni.

Il disegno di legge, allo stesso modo, non soddisfa l'esigenza di una gestione democratica del prelievo tributario; nè ci rassicura per quanto riguarda l'esigenza di adeguare tempestivamente gli elementi variabili del sistema impositivo ai fenomeni che portano a una riduzione del valore reale dei redditi.

Non ci soddisfa in modo particolare perchè rimane il famoso articolo 31, che adesso è diventato articolo 35.

Esaminando questi dati negativi, o, meglio, questi problemi che rimangono irrisolti, dobbiamo richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro delle finanze sulla esigenza di guardare al problema delle evasioni fiscali con un impegno del tutto eccezionale e particolare. Abbiamo avuto occasione di discutere di tale questione nel corso dell'esame del bilancio preventivo dello Stato per il 1976; abbiamo già detto quali sono, a nostro avviso, le misure che si dovrebbero adottare. Vogliamo ricordare qui all'onorevole Ministro

la necessità di assumere un atteggiamento, che non può essere quello della rassegnazione, quando si tratti di formulare delle previsioni circa le entrate, come è accaduto nel caso del bilancio di previsione dello Stato per il 1976.

Quando abbiamo proposto, in quella sede, degli emendamenti per un adeguamento delle voci di entrata laddove queste maggiorazioni apparivano particolarmente fondate e motivate, anche in relazione alle entrate realizzate nel 1975, ci siamo sentiti rispondere che occorre cautela, che lo stato dell'amministrazione finanziaria e tributaria non consente di guardare all'avvenire con prospettive tranquille e così via. Noi vorremmo dire, in quest'occasione, che il problema dell'evasione dovrebbe essere considerato con un atteggiamento che intanto risponda, nei limiti del possibile, all'esigenza di affrontare immediatamente, con urgenza, i problemi che sono affrontabili e solubili a breve termine. Non si può negare, onorevole Ministro (lei lo dice in quel testo che è passato alla storia delle cronache parlamentari e politiche come libro bianco, lo ha detto in molte occasioni e noi le abbiamo dato atto di questa franchezza, di questa sincerità e di questa visione realistica dei problemi) che l'amministrazione finanziaria e tributaria è in una situazione di particolare disagio, e addirittura, in qualche caso, rasenta lo sfacelo; ebbene, allora noi diciamo che bisogna provvedere, non attendendo quelle riforme o quelle strutturazioni radicali che possono riguardare particolari innovazioni come l'anagrafe tributaria che certamente resta la spinta dorsale sulla quale poggia tutta la validità del nuovo sistema, almeno per quanto riguarda le imposte dirette, ma avendo riguardo anche ai problemi che possono essere affrontati subito. Ad esempio chi non sa — e certamente l'onorevole Ministro lo sa meglio di noi — che vi sono uffici, ad esempio, che mancano di personale, mancano di titolari, oppure hanno dei dirigenti che non sono sufficientemente qualificati per i compiti e i doveri che devono provvedere? A tutto questo bisogna provvedere. Si sa che esistono delle disfunzioni particolari nell'ambito dell'amministrazione. Anche a queste bisogna

provvedere con tempestive misure atte a superare almeno quel tanto di inefficienza che è possibile eliminare. Non ci si dica che allora non dovremmo essere contrari all'assunzione di nuovo personale, perchè sappiamo che vi è un'esigenza, in taluni uffici e in questi in modo particolare, anche di allargamento degli organici, ma d'altro canto sappiamo che vi sono uffici finanziari nei quali il personale è in abbondanza, rimane inutilizzato ed improduttivo e si potrebbe benissimo arrivare con i provvedimenti, che dovrebbero essere connessi ad un'organica riforma della pubblica amministrazione, a superare, attraverso l'istituto della mobilità anticipata, talune di queste deficienze dell'apparato dell'amministrazione finanziaria.

Ora vorremmo dire che si dovrebbe guardare alla lotta alle evasioni tenendo presenti questi obbiettivi di impegno e di azione dell'amministrazione finanziaria e si dovrebbe guardare alla lotta all'evasione con una visione di prospettiva, rivolta ad incrementare veramente il gettito delle imposte e quindi ad avere coraggio anche nelle previsioni le quali indubbiamente sono realistiche nella misura in cui si sa di poter e di dover lavorare con un conseguente impegno, con una conseguente azione che tenga soprattutto al superamento delle inefficienze che oggi sono riscontrabili perchè diversamente finiamo nei guai e nei guai molto seri.

Dall'altro canto, onorevole Ministro — e passo al secondo punto — avendo presente che lo stato dell'amministrazione finanziaria è quello che abbiamo detto, avendo presente che i termini dell'evasione sono di proporzioni così rilevanti (adesso non sto a citare le cifre delle migliaia di miliardi perchè sono state oggetto di contestazione, eccetera, tuttavia so che negli ambienti del Ministero delle finanze si accetta che la stima di queste evasioni possa essere valutata nell'ordine dei 6.000 miliardi) perchè non cerchiamo di avvalerci anche degli altri strumenti che possono essere utilizzati, attraverso l'abbandono di una concezione centralistica e burocratizzata della gestione del prelievo fiscale, per sostituirvi quella democratica, chiamando al concorso e alla collaborazione le am-

ministrazioni locali, che pure hanno accumulato notevole esperienza? E non si dica anche a questo riguardo che abbiamo degli esempi scoraggianti, perchè, andando a vedere a fondo le cose e facendo un consuntivo di carattere nazionale, si deve riconoscere che, se anche vi sono state lacune e il funzionamento è stato carente, tuttavia l'efficienza delle amministrazioni comunali nell'applicare le loro imposte, quando le avevano, non è stata di certo inferiore a quella dello Stato, ma di gran lunga superiore. Mi richiamo peraltro a cose dette, constatate nel corso di questi anni e ripetutamente indicate e richiamate a testimonianza dell'andamento del prelievo tributario per quanto riguarda il confronto tra amministrazioni locali e amministrazione dello Stato.

Si tenga conto di questo dato di fatto e si dia questa possibilità, che peraltro è richiesta vivamente — come l'onorevole Ministro ha avuto occasione di sentire anche ad un recente convegno nazionale degli amministratori locali — dagli stessi interessati, cioè dalle forze che dirigono le amministrazioni locali di ogni tendenza e di ogni colorazione politica. Si tenga conto di questa volontà di impegno e si cerchi di sollecitare e di stimolare la loro collaborazione invece di cercare di scoraggiare, come avviene in determinati casi, questo interessamento e questo impegno delle amministrazioni comunali anche per quella parte di concorso che è stabilita dall'articolo 10 della legge di delegazione tributaria. Si veda invece al contrario di ampliare le possibilità di intervento delle amministrazioni locali. Al riguardo ho già fatto una proposta che pregherei l'onorevole Ministro di considerare e i colleghi di valutare nella sua portata e negli effetti che potrebbe avere. La proposta è di dare la facoltà anche alle amministrazioni comunali di promuovere il procedimento di accertamento delle dichiarazioni di reddito fatte dai singoli contribuenti; facoltà che oggi è riservata agli uffici distrettuali delle imposte dirette. Infatti le amministrazioni comunali possono intervenire solo quando l'ufficio delle imposte abbia promosso l'accertamento stesso. Ora io dico: perchè non diamo la facoltà di promuovere la procedura di accertamento

anche alle amministrazioni comunali, sia pure attraverso l'*iter* che si conclude appunto, in caso di adeguata valutazione, nell'arbitrato della Commissione prevista dall'articolo 10 della legge di delegazione tributaria? Ciò consentirebbe di utilizzare i contributi e gli sforzi disponibili al fine di eliminare la entità veramente scandalosa dell'evasione che registriamo oggi.

In terzo luogo vi è l'altro elemento di critica nei confronti del provvedimento che peraltro abbiamo già illustrato nel corso della discussione qui al Senato e in quella svoltasi presso la Camera dei deputati. Si tratta dell'esigenza di adeguare gli elementi variabili del sistema d'imposizione agli effetti del fenomeno inflazionistico, quindi al mutare del valore reale dei redditi sia da lavoro che da piccole attività economiche, per evitare di rendere il prelievo fiscale particolarmente esasperato e tale da colpire tanto i redditi più bassi quanto poi, via via, in modo sperquato tutti i redditi. È un'esigenza alla quale bisogna richiamarsi e che bisogna aver presente anche perchè l'applicazione della norma prevista dalla legge di delegazione tributaria, a proposito della legge annuale di finanza, consentirebbe di superare completamente questo inconveniente. Mi riferisco all'esigenza di adeguare ogni anno — in relazione al mutamento, per gli effetti dell'inflazione, del valore reale in rapporto a quello nominale dei salari e dei redditi — le detrazioni previste per le spese a fronte degli oneri relativi alla produzione del reddito; di rivedere le altre detrazioni per carico di famiglia e così via. Tutto questo affinché quanto abbiamo previsto (ed andiamo sancendo — come mi auguro — con la conclusione di questo dibattito e con il voto che il Senato esprimerà, in termini di agevolazioni, di perequazioni e, se volete, anche di giustizia fiscale finalmente per la prima volta in questo paese) non venga vanificato dal processo inflazionistico che è ancora incidente nella nostra realtà monetaria e nella nostra realtà economica e finanziaria.

Altro elemento negativo, nel provvedimento, rimane il famoso articolo 31 o 35. A questo proposito non ho che da richiamare quanto abbiamo già detto al riguardo: è ve-

ramente amaro dover constatare che anche chi si fa — come ha fatto lo stesso Ministro delle finanze — carico di un risanamento, di una moralizzazione della situazione di giungla che abbiamo riscontrato in tutto il settore retributivo pubblico, poi ci venga a proporre delle misure del tipo di quelle che sono contenute nell'articolo in questione. La cosa è spiacevole perchè non fa che aggravare la situazione, non fa che creare ulteriori disagi, mette in moto ulteriori meccanismi ed ulteriori spinte corporative in altri settori della pubblica amministrazione.

Non c'è bisogno che lo dica io: credo che tutti abbiano avuto la possibilità di avvertire questo fatto, questo mettersi in movimento a catena di rivendicazioni settoriali e corporative che tendono a risolvere in modo precario e controproducente situazioni, sia pure assillanti e pressanti, esistenti nella pubblica amministrazione. A questa valutazione negativa di misure quali quelle contenute nell'articolo 35 noi aggiungiamo la dichiarazione del nostro impegno e della nostra conseguente azione perchè si arrivi finalmente a quella riforma della pubblica amministrazione di cui si parla da tanti anni, perchè si arrivi veramente a trovare il modo, il sistema ed i criteri per corrispondere alle esigenze di funzionalità e di efficienza della pubblica amministrazione, consentendo al personale di avere soddisfazione morale ed economica. Parlo di soddisfazioni di carattere professionale, quelle relative allo svolgimento dell'attività, dando poi soddisfazioni per quanto riguarda gli aspetti economici in termini di giusta retribuzione, eliminando le condizioni di sperequazione che oggi esistono, eliminando le ingiustizie e quindi la famosa giungla retributiva oggi esistente nella pubblica amministrazione, creando invece condizioni nelle quali il lavoratore sia reso tranquillo, sereno, in grado di produrre, di rendere in rapporto a tutte le sue potenzialità. I lavoratori della pubblica amministrazione hanno diritto di poter prestare un'attività in rapporto alla loro preparazione e di essere retribuiti in rapporto all'attività e alla funzione che svolgono, cioè in rapporto al contributo che danno all'efficien-

za e alla funzionalità della pubblica amministrazione.

Bisogna uscire dallo stato di confusione, di disordine, di ingiustizia che oggi continua a sussistere; bisogna riuscire a voltare pagina. Pertanto ci vuole coraggio, ci vuole decisione, ci vuole risolutezza da parte di tutti. Bisogna mettere al bando le debolezze, le improvvisazioni e anche gli atteggiamenti clientelari che ancora si conservano, e tanto più bisogna riuscire a battere fino in fondo le posizioni che tendono a strumentalizzare questo stato caotico di cose per fini di carattere politico che sono contrari agli interessi della comunità nazionale e soprattutto al consolidamento dell'ordinamento democratico costituzionale e repubblicano del nostro paese oltre a nuocere all'esigenza di ridare fiducia al cittadino nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione.

Teniamo conto di tutto questo ed operiamo in questa direzione perchè sia possibile soddisfare i lavoratori del pubblico impiego concorrendo nello stesso tempo alla risoluzione dei problemi di efficienza della pubblica amministrazione.

Da qui discendono le ragioni della nostra opposizione all'articolo 35; da qui discende quindi la nostra decisa opposizione alla prosecuzione di questo metodo; da qui discende la nostra ferma e decisa opposizione all'ulteriore inasprimento e aggravamento di questa situazione e la nostra volontà di operare perchè le altre situazioni di particolare disagio del personale, che sussistono, siano risolte in un quadro organico di riforma della pubblica amministrazione e di diversa valutazione del trattamento economico che spetta ai lavoratori del pubblico impiego.

Ho detto che questi sono gli elementi negativi che ancora permangono nel provvedimento. Per quanto riguarda invece le considerazioni positive che abbiamo da fare in ordine al provvedimento al nostro esame, richiamerò qui le cose, peraltro già sancite dalla prima lettura, che il Senato ha approvato e che riguardano: il cumulo dei redditi il cui tetto è stato elevato a 7 milioni; le ulteriori agevolazioni concesse per chi supera il tetto del cumulo con un beneficio massimo di detrazione di imposta di 360.000 lire;

le detrazioni a favore dei lavoratori dipendenti stabilite in misura, a nostro avviso, più adeguata e più rispondente agli effettivi costi di produzione del reddito e all'aumentato costo della vita. Si tratta di un complesso di misure rivolte ad agevolare soprattutto i redditi bassi e medio-bassi. Il provvedimento va poi richiamato nella sua positività per quanto riconosce a favore dei piccoli e medi operatori economici. Mi riferisco alla elevazione della quota di reddito che dà diritto alle detrazioni per oneri a fronte delle spese di produzione del reddito e per spese varie, quota di reddito che è stata elevata a 4 milioni e mezzo rispetto ai 3 di prima. Così mi sembra rilevante quanto è stato riconosciuto a favore dei piccoli e medi operatori economici in termini di quota di reddito esente dal pagamento dell'imposta locale sui redditi.

Si tratta di misure che hanno una particolare rilevanza, che sono destinate ad avere un'incidenza particolarmente favorevole nei confronti di queste categorie; si tratta di un'azione di giustizia e di perequazione fiscale che, a mio modesto avviso, è la più consistente che si sia avuta in questi ultimi 25 anni e della quale è giusto prendere atto e avere per essa il dovuto apprezzamento. Noi teniamo a sottolineare questo dato positivo del provvedimento, richiamando nello stesso tempo il contributo particolare e decisivo che abbiamo dato alla sua realizzazione. Credo che nessuna delle componenti politiche qui in Senato, dove questo provvedimento ha avuto la sua essenziale caratterizzazione positiva, ci disconosca questo impegno e questo contributo determinante. Dobbiamo riconoscere che il provvedimento ci torna dalla Camera migliorato, anche se si tratta di miglioramenti riguardanti aspetti di minor conto, ma che comunque restano tali da conferire al provvedimento nel suo insieme un aspetto ancora più positivo. Mi riferisco, ad esempio, al riconoscimento del diritto a tutte le detrazioni per gli arretrati di pensione, cosa che non eravamo riusciti a fare al Senato per un insieme di circostanze che forse non sono imputabili ad una mancanza di impegno da parte nostra nè sono imputabili alla maggioranza o al Ministro.

Forse si è trattato di impossibilità di chiarezza o forse di un rigoroso ossequio al nostro Regolamento. Tuttavia sono stati ottenuti buoni risultati.

Lo stesso discorso va fatto per l'altra importante modifica apportata dalla Camera, che siamo chiamati ad approvare o meno, relativa all'esonero degli assegni familiari da ogni imposizione a partire dal 1° gennaio 1977. Ci auguriamo che il Ministro delle finanze solleciti la procedura necessaria anticipando, per quanto possibile, i tempi di attuazione dell'esonero perchè riteniamo che questa misura sia giusta. Infatti non si capisce perchè si tassino gli assegni familiari quando, secondo la logica e il disposto della legge fiscale, si riconosce giusta una detrazione di imposta, proprio per le persone a carico del soggetto di imposta. Allora non si capisce perchè si dovrebbero tassare gli assegni familiari ai quali il soggetto di imposta ha diritto per avere delle persone a carico.

Ritengo inoltre molto giusto avere eliminato quell'articolo che era stato introdotto, con un emendamento, dal collega Sammartino, volto a ripristinare l'esenzione dal pagamento dell'ILOR per l'edilizia privata. Ritengo che quella della Camera sia una decisione giusta, che dobbiamo ribadire approvando il testo in esame perchè, in base a quanto stabilito nella legislazione relativa all'edilizia, non si capisce come mai un cittadino che costruisce nell'ambito delle norme della 865 debba avere come agevolazione fiscale una esenzione per un massimo di 25 anni e un minimo di 15 anni mentre, al di fuori delle norme della 865, debba poter godere di una esenzione venticinquennale. E non capisco come mai il collega Sammartino si sia tanto impegnato in un giro di parole a proposito di questa esenzione, come se si trattasse di un'esigenza corrispondente a quella di incrementare la produzione edilizia nel nostro paese. Vorrei ricordare al collega Sammartino che in Italia, se è vero che vi è bisogno di case, è pur vero che vi è bisogno di case a basso costo perchè la percentuale di invenduto delle case costruite dagli imprenditori, che hanno agito solo sotto lo stimolo della speculazione, è notevole nel

nostro paese. Abbiamo bisogno di case economiche e popolari a basso costo di acquisto o di affitto. E nell'ambito della 865 e della 167 vi è posto per l'iniziativa e l'impegno delle imprese private qualora vogliano acconsentire a svolgere un'attività imprenditoriale e siano disposte a rinunciare ai margini di speculazione.

Si tenga conto di questo e non si faccia impropriamente di questo problema una necessità per l'incremento dell'attività edilizia perchè in questo modo si cambiano le carte in tavola. La direzione da seguire è quella indicata in quei testi legislativi e non bisogna agire in questo campo contraddicendo quei testi di legge (167-865) se veramente si vuole arrivare a sbloccare la situazione ed a rispondere alle esigenze del paese.

Detto questo, concludo precisando che siamo d'accordo con le dichiarazioni che ha reso l'onorevole Ministro. Siamo d'accordo per quanto riguarda la necessità di tranquillizzare i contribuenti. Il cittadino deve sapere quali sono gli oneri fiscali che possono gravare sulle sue attività e non deve vivere in una situazione di incertezza. Questo vale anche per la creazione di nuove imposte e la eventualità di modificare, aggravandole, le aliquote. È giusto che il paese sappia che le cose sono destinate a rimanere così, salvo naturalmente le esigenze di adeguamento, a favore del contribuente, che la situazione può rendere opportune in relazione al processo inflazionistico o ad altri fenomeni di questo genere. Così, ad esempio, in ordine alla eventualità di rivedere il tetto del cumulo o di rivedere la misura delle detrazioni, se vi fosse un processo inflazionistico particolarmente rapido, pensiamo che nessuno dovrebbe cercare di tirarsi indietro.

Pertanto questa incertezza del prossimo avvenire dal punto di vista fiscale è valida ed utile, non solo per i contribuenti, ma anche per l'azione dell'amministrazione finanziaria. E ci teniamo a dichiararci per questa parte fermamente d'accordo con le affermazioni dell'onorevole Ministro delle finanze. Però andiamo avanti, come lei ha detto nella sua dichiarazione, per soddisfare l'esigenza pressante, direi quasi di valore etico oltre che di giustizia sociale, di combattere ed eli-

minare la scandalosa evasione. All'inizio mi sono permesso di indicare le direzioni nelle quali bisognerebbe cominciare a muoversi anche in termini di misure per rendere più efficiente l'amministrazione preposta a questo particolare e delicato compito. Ho detto anche quali sono gli accorgimenti per chiedere la collaborazione delle espressioni più immediate e dirette delle popolazioni del nostro paese, a livello delle autonomie locali, per riuscire a conseguire risultati immediati.

Ora, richiamando e sottolineando le considerazioni che abbiamo fatto e gli indirizzi che abbiamo proposto, a conclusione di questo discorso, desidero rilevare che ci dispiace di non poter votare a favore di questo provvedimento, proprio perchè riteniamo che la parte relativa al prelievo fiscale sia positiva e sia quindi accettabile costituendo un passo importante sulla strada della perequazione e della giustizia tributaria. Dichiariamo però di non poter votare a favore del — mi passi l'espressione, onorevole Ministro, che non vuole essere offensiva — famigerato articolo 35.

Avrei da raccomandarle, onorevole Ministro, in ordine al testo del provvedimento, un'altra cosa: in questo testo, vi è il famoso articolo che è il risultato di un emendamento De Ponti, articolo che la Camera ha riveduto ed attenuato nelle sue possibili ripercussioni negative. Non facciamo di questo articolo una questione, nemmeno in questa sede, come non l'abbiamo fatta precedentemente. Vorrei però richiamare l'attenzione sull'esigenza di considerare, a proposito delle ristrutturazioni, la necessità di guardare con favore alla possibilità di varare prossimamente un provvedimento, che tenga conto delle esigenze di organizzazione che si pongono in materia di gestione dei trasporti pubblici, che incoraggi e favorisca in termini fiscali lo sforzo che si sta compiendo, a livello locale, regionale, per la pubblicizzazione e per una maggiore efficienza del servizio di trasporto pubblico. Si tratta di sottolineare quel carattere privilegiato o prioritario che intendiamo dare a questo settore, quale esigenza fondamentale di ordine economico e sociale. Credo sia un invito che non

debba rimanere inascoltato e che meriti di essere accolto.

Concludo affermando che il nostro Gruppo, per quanto riguarda il provvedimento in esame, non darà voto contrario, anche in considerazione degli ulteriori miglioramenti che il disegno di legge ha subito. Intendiamo fare un passo in avanti e sottolineare il nostro apprezzamento per gli aspetti positivi di questo disegno di legge, e pertanto ci asterremo — come ho detto — in sede di votazione del provvedimento stesso. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni)*.

Chiusura di votazioni

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiuse le votazioni per la nomina di un membro supplente della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa e per la nomina di tre componenti la Commissione parlamentare per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico.

Invito quindi i senatori Segretari Filetti, Balbo e Venanzetti a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori Segretari Filetti, Balbo e Venanzetti procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alle votazioni i senatori:

Accili, Agrimi, Albertini, Alessandrini, Ariosto, Arnone, Artioli, Assirelli, Azimonti, Balbo, Baldini, Barra, Bartolomei, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bertola, Biaggi, Bianchi, Boldrini, Bonazzi, Bonino, Borraccino, Borsari, Branca, Brosio, Brugger, Bruni, Buccini, Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calia, Calvi, Canetti, Capua, Carollo, Caron, Cassarino, Cassiani, Catellani, Cavezzali, Cebrelli, Cengarle, Cifarelli, Cipellini, Colajanni, Colella, Colleselli, Coppola, Corretto, Cucinelli,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, De Carolis, De Falco, De Giuseppe, Della Porta, Del Pace, De Matteis, De Ponti, Deriu, De Sanctis, De Vito, De Zan, Di Benedetto,

Endrich,

Farabegoli, Fermariello, Filetti, Filippa, Fillietroz, Follieri, Forma, Fusi,

Galante Garrone, Garavelli, Garoli, Gatto Eugenio, Gatto Vincenzo, Gaudio, Genovese, Germano, Germanò, Giovannetti, Giraudo, Giuliano, Grossi,

Lanfrè, Latino, Lepre, Licini, Ligios, Limoni, Lisi, Lugnano,

Maderchi, Manente Comunale, Marangoni, Martina, Mazzoli, Medici, Merloni, Merzario, Mingozzi, Minnocci, Modica, Montini, Mura,

Nicoli,

Oliva, Ossicini,

Pacini, Pala, Parri, Pastorino, Pazienza, Pecchioli, Pecoraro, Pellegrino, Peluso, Perna, Perrino, Petrella, Petrone, Picardi, Pieraccini, Pinna, Pistolese, Pittella, Piva, Porro, Pozzar,

Ricci, Ripamonti, Rizzo, Rosa, Rosati, Rossi Dante, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Russo, Sabadini, Sammartino, Santalco, Santi, Scaglia, Segnana, Segreto, Sema, Sgherri, Sica, Signori, Specchio, Stirati,

Talamona, Tanga, Tiberi, Torelli, Tortora, Treu,

Varaldo, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Vernaschi, Viglianesi, Vignola, Vignolo, Viviani, Zaccari, Zanti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Ziccardi.

Sono in congedo i senatori:

Attaguile, Bonaldi, Martinelli, Zugno.

Sono assenti per incarico del Senato i senatori:

Boano, Moneti, Noè.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la Camera ci ha rimandato il disegno di legge n. 2170 recante disposizioni in ma-

teria di imposte sui redditi e sulle successioni. Poteva essere nei nostri voti che ciò avvenisse, ma non certo avuto riguardo al testo che abbiamo ora dinanzi. Il provvedimento ritorna modificato non profondamente ma estesamente, nè si può dire, fatta astrazione di alcuni innegabili miglioramenti, che i complicati, prolissi articolati rifatti o nuovamente introdotti aggiungano chiarezza ad un testo già di per sé abbastanza tormentato e di non facile intelligibilità.

Rimangono peraltro inalterati i punti fondamentali della legge, compresi quelli che avevano suscitato le nostre maggiori perplessità e che ci avevano indotto ad astenerci nella votazione finale della legge, che hanno poi indotto i nostri colleghi della Camera a dare voto contrario al testo emendato, ad un testo, a loro ed a nostro avviso, alquanto peggiorato, del quale appunto ci dobbiamo occupare per le parti modificate.

Inalterati nella sostanza sono rimasti i tre aspetti già criticati da noi — crediamo con argomenti validi — nella precedente discussione in Senato: in primo luogo il principio del cumulo dei redditi tra i coniugi agli effetti della tassazione progressiva e la relativa normativa che è immutata ed è anzi la sola parte della legge che sia rimasta tale. Valgono per essa le considerazioni già svolte di ordine costituzionale, giuridico, sociale che non riprendo ora poichè si tratta di materia che sfugge ormai al nostro esame, ma che ricordo solo ai fini della nostra decisione finale. Il principio del cumulo è riaffermato nella sua pienezza e trova nella legge la sua rigida applicazione. Si può aggiungere che, se si voleva salvare il principio del cumulo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, quanto meno si sarebbe potuta accettare la proposta fatta alla Camera di elevare a 10 milioni il punto di partenza per l'applicazione di esso. Ma anche tale correttivo è stato disatteso, anzi non risulta nemmeno più che siano state confermate in quella sede le intenzioni di prendere in esame a breve scadenza la controversa materia ai fini di valutare l'opportunità di applicazione di un sistema diverso, del quale — come è noto —

abbiamo vari esempi nella stessa Comunità europea.

Nessun ripensamento nemmeno per quanto riguarda l'articolo 9 (ora articolo 11) relativo all'ILOR dei lavoratori autonomi, dei prestatori di servizi a terzi, in particolare dei professionisti, per i quali è stata abbandonata — nonostante ogni argomentazione contraria — la soluzione che rispondeva secondo noi a criteri di elementare giustizia e che, come tale, era stata proposta nello stesso testo originario del Governo.

Nessuna correzione circa le scale di progressione delle aliquote, sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sia per quella sulle successioni e donazioni, che pure comportano di fatto un rilevante inasprimento dei tributi per il solo fatto della perdita intervenuta nel valore della moneta dal tempo della legge delega ad oggi. Ne ha parlato l'onorevole Ministro all'inizio della presente seduta.

Credo però non occorra spendere parole ma basti dare uno sguardo alle statistiche per accorgersi che i lievi ritocchi apportati dalla legge alle tabelle delle due scale di progressione non hanno alcun rapporto con la svalutazione monetaria verificatasi in questi ultimi anni.

Come dicevo, tutto ciò non è più in discussione in questo momento, ma si tratta per noi di punti fondamentali che non possiamo non mettere sulla bilancia anche in seconda lettura agli effetti del giudizio complessivo sulla legge.

Viceversa per l'articolo 31, ora articolo 35, circa il quale la primitiva impostazione del Governo, strenuamente difesa dal Ministro in Commissione e in quest'Aula, ci sembra giusta ed opportuna, considerati la situazione straordinaria in cui si trova oggi l'amministrazione finanziaria e i gravissimi compiti che la attendono al centro come alla periferia, dal diligente e sollecito assolvimento dei quali dipende in gran parte il successo o l'insuccesso della riforma tributaria, si è addivenuti alla Camera a un compromesso di chiaro sapore politico che non lascia del tutto tranquilli circa l'effettiva efficacia delle misure adottate ai fini che ci si proponeva di raggiungere.

Siamo spiacenti che l'arrendevolezza del Governo si manifesti solo nei casi, invero non molto frequenti, in cui condividiamo le sue originarie impostazioni e non scelga invece altri campi, nè segua altre direzioni.

Non saremo certo noi — sia chiaro — a voler aprire la porta ad una nuova ondata di rivendicazioni da parte di tutti i settori della pubblica amministrazione — la porta già tanto malsicura — e, del resto, tutta l'ardua materia è sotto esame e attende di trovare il più presto possibile una sua equa soluzione globale.

Ma proprio l'eccezionalità della situazione giustificava in questo caso, secondo noi, uno strappo alla regola, che si sarebbe — pensiamo — risolto in un grosso vantaggio per l'amministrazione stessa. Speriamo che il successo non sia ora compromesso dalle imitazioni introdotte all'articolo 35.

Ma vi è, nel testo approvato dalla Camera, un'altra novità a nostro avviso totalmente negativa ed è la soppressione dell'articolo 29 del testo del Senato riguardante la proroga dell'esenzione fiscale dall'ILOR per i fabbricati di cui all'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, poi convertito in legge.

Non era gran cosa poichè la proroga aveva limiti ben precisi e riguardava i soli fabbricati la cui costruzione fosse iniziata entro il 31 dicembre 1976 e completata entro il 31 dicembre 1978 in ogni sua parte; era dunque, ben diversa da altre precedenti proroghe di analoghi provvedimenti, che non avevano limiti prefissati di scadenza o li avevano dopo un lungo numero di anni.

Ebbene, la Commissione competente della Camera aveva dato all'articolo la sua approvazione; ma poi in Aula, sempre evidentemente per preoccupazioni di mero carattere politico, le posizioni della maggioranza si sono rovesciate.

È vero che l'altro giorno nella nostra 6ª Commissione il Ministro delle finanze ha osservato che la norma di cui si tratta avrebbe trovato miglior collocazione in una legge edilizia, del che si può dubitare, essendo oggetto della presente legge proprio l'ILOR e le imposte sul reddito; ma la motivazione

prospettata dal presentatore dell'emendamento alla Camera, e poi avallata dalla maggioranza, era ben diversa e ben lontana da preoccupazioni di corretta sistematica legislativa.

« Quando interviene l'iniziativa privata — ha detto l'onorevole Todros — essa ha unicamente scopi di carattere speculativo e rappresenta una turbativa per lo sviluppo ordinato del settore ». Pare, pertanto, sia bene che l'iniziativa privata, alla quale secondo i programmi ufficiali di qualche anno fa era richiesta la costruzione dell'80 per cento dei 450.000 alloggi necessari annualmente in Italia, si astenga dal turbare il mercato delle costruzioni, come del resto purtroppo va già facendo per conto suo, lasciando che gli enti pubblici provvedano alla bisogna. A condizione però che lo facciano, altrimenti non ci si deve lamentare se i risultati saranno analoghi a quelli dello scorso anno, che ha visto completarsi 160.000 alloggi in luogo dei 450.000 necessari ed ha visto scendere la percentuale di quelli costruiti dalla mano pubblica dal previsto 20 per cento al 2,50 per cento. Un emendamento circa il ripristino dell'ex articolo 29 è stato ripresentato e avrà naturalmente il nostro appoggio.

Noi siamo grati all'onorevole Ministro per le parole da lui pronunciate qui oggi che, se ho bene inteso, hanno certamente pregi di grande chiarezza e rispondono in linea generale ad una valida ed equa impostazione della nostra futura politica tributaria. Non possiamo, sempre in linea generale, che consentire. Ma per lo specifico provvedimento presentato, o meglio ripresentato ora al nostro esame, riteniamo che l'atteggiamento dei nostri colleghi della Camera, contrari ad una legge che presentava già per noi, nel testo approvato lo scorso mese, grossi motivi di perplessità, nei suoi punti fondamentali, trovi ora la sua piena giustificazione e ci indichi la via da seguire, esattamente la via inversa di quella annunciata poco fa per il suo Gruppo dal collega Borsari. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P R E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, un breve intervento, a nome del Gruppo socialista, per ribadire alcune valutazioni positive sul disegno di legge in esame e per ribadire anche alcune perplessità su talune parti del resto ampiamente illustrate dal relatore — senatore Cipellini — e da senatori e deputati socialisti nel lungo e tormentato *iter* di questo provvedimento, che nella sua filosofia fiscale è più vicino al giusto e propone tra l'altro un moderno e morale strumento di realizzo del gettito delle imposte dirette; più vicino al giusto significa riconoscere al provvedimento i suoi valori migliorativi, anche se le fasce di esenzione e il contenuto delle detrazioni non sono ancora adeguati e resta ancora certo rispetto alla base imponibile solo il prelievo nelle tasche dei lavoratori e resta ancora socialmente troppo ingiusto il prelievo coevo alla formazione del reddito delle classi più povere e troppo lontano nel tempo il pagamento delle imposte da parte delle altre categorie di contribuenti aventi redditi più sostanziosi e realizzati una buona parte certamente con minori sacrifici. Direi però che il provvedimento (che passerà agli annali del Parlamento sotto il nome del Ministro proponente, l'onorevole Visentini, a giusto riconoscimento agguiniamo noi della serietà, della capacità e dell'impegno di cui arricchisce la cura del suo Dicastero), rappresenta al riguardo un primo contemperamento di questo ingiustificato trattamento tra reddito fisso e gli altri redditi, laddove prevede, a far data dalla prossima denuncia, il pagamento dell'imposta quasi contemporaneo alla denuncia medesima. Il che è un passo avanti che completa al riguardo la logica della ritenuta d'acconto. È senza dubbio una via mediana tra il pagamento anticipato in uso, ad esempio, negli Stati Uniti, dove l'adempimento fiscale si realizza in sede di bilancio di previsione personale ed aziendale e quello in vigore da noi e in altri paesi; ed è un passo avanti moderatamente realistico nel nostro Stato, dove non disponiamo del centro elettronico nazionale che gli Stati Uniti hanno nella Virginia e che restituisce subito al contribuente la quota d'imposta pagata in più

per errore o per eccesso nella previsione delle entrate.

Direi che questo primo passo postula l'esigenza, dopo tanta e non esaltante letteratura, di organizzare presto e bene anche da noi il centro elettronico con il sistema del codice fiscale. Noi crediamo, anche sul piano personale, all'impegno assunto al riguardo dal ministro Visentini.

Il testo corretto dalla Camera ha rilevanti valori migliorativi e rispetto al testo originario e rispetto a quello stesso che ebbe in prima lettura a licenziare il Senato. Al riguardo non starò qui a ripetere e a sottolineare i loro contenuti, anche perchè chiaramente annunciati dal Ministro in Commissione e con competenza sottolineati nell'introduzione dal relatore senatore Cipellini.

Tale relazione per il suo valore politico e la sua sensibilità sociale ci trova in tutto consenzienti, anche se il tema mi porta a ripetere un'antica istanza che ebbi a proporre alla Camera in occasione della formazione della legge di riforma, e cioè il problema dell'adeguamento automatico per decreto del Ministro, sentito il CIPE, il sindacato, col sistema delle mercuriali commerciali per le imposte indirette o con quello del costo della vita per le dirette, che adegui le fasce di esenzione, le detrazioni, le aliquote alla variazione dei prezzi di mercato, alla perdita da inflazione, all'aumento del costo della vita: operazione, come quella di cui parlerò poi, che va fatta col permanente controllo del Parlamento, anche perchè spetta al Parlamento, a nostro avviso, e non all'Esecutivo, se vogliamo realizzare una politica programmatica che salvaguardi la produttività, i livelli di occupazione nel paese e la scelta di fondo sulla leva fiscale anche come momento correttivo e di incentivazione del processo produttivo ed economico del paese. Ciò anche per non continuare a fare leggi che sono fuori della realtà per cui i valori, le fasce d'esenzione e le aliquote delle imposte di successione, per calare nella esemplificazione, sono rimasti quelli dell'immediato dopoguerra fino al 31 dicembre 1972, con una realtà di valori intrinseci dei beni completamente sconvolta. Per cui l'acume degli italiani, si dice, ma in questo caso io

direi la legittima loro difesa, ha fatto nascere l'industria delle vendite fasulle con la prova risibile della disponibilità del prezzo da parte dell'acquirente tra padre e figlio anche per modesti patrimoni, con l'effetto di creare una gestione passiva rispetto al costo burocratico di questa imposta che avrebbe dovuto costituire una grossa entrata, soprattutto nelle successioni e donazioni di grossi patrimoni.

Lo stesso discorso — e l'esperienza ce lo ha fatto vedere — va fatto nel settore delle detrazioni e delle aliquote per le imposte dirette, in cui i valori del 1950, della legge Vanoni, sono rimasti immutati per oltre un ventennio. Un altro discorso va ripetuto al riguardo. Ricordo di averlo fatto alla Camera sempre in occasione del dibattito sulla legge di riforma, e oggi ha una sua logica perchè l'introduzione dell'INVIM sta abbondantemente bruciando l'interesse alla contrattazione fraudolenta in ordine alla verità del prezzo denunciato negli atti di compravendita. Avevo proposto allora l'introduzione, sul modello di legislazioni straniere, come ad esempio quella francese, del giuramento sulla verità del prezzo che andrebbe ad eliminare il grosso costo degli accertamenti tecnici e l'abbondante contenzioso del settore.

Le proposte hanno l'obiettivo di rendere credibili le leggi e quindi comprese ed applicate, evitando, ad esempio, che l'INVIM diventi una tassa aggiunta all'inflazione e l'imposta sui redditi, per una buona parte, in particolare per salari e stipendi, diventi una specie di imposta addizionale sull'aumento del costo della vita.

A parte altri difetti che si possono correggere in sede applicativa (mi pare che ci siano oltre una ventina di decreti correttivi per la sola IVA), la iattura dello svuotamento dei valori della riforma sta anche nel fatto che la stessa non ha saputo gestire, per la sua parte, la grande inflazione nella quale si è trovata ad operare proprio nel delicato periodo di rodaggio.

Bene ha fatto la Camera a proporre al riguardo la proroga al Governo della delega per l'emanazione degli strumenti applicativi della legge di riforma tributaria. Uno Stato

serio e credibile non può giustificare il rifiuto di questi adeguamenti con la vuota enunciazione che esso non può dubitare dei valori eterni della sua moneta quando l'inflazione galoppa anche per sua colpa e quando il fenomeno inflattivo è ormai un fatto internazionale.

Dobbiamo riconoscere che tra le altre cause che hanno bloccato l'iter applicativo della riforma tributaria vi è stato il fatto gravissimo, d'altronde censurato dal paese e che non sto qui a sottolineare, della mancata istituzione ed organizzazione del centro meccanografico, anche se dobbiamo riconoscere che un'altra parte di questo fenomeno è dovuta all'esodo di personale altamente qualificato e affezionato — considerate le misere paghe di cui fruisce — all'amministrazione finanziaria.

A proposito del problema dell'incentivo al personale dell'amministrazione finanziaria, la mia parte politica ha ampiamente illustrato, per bocca del senatore Cipellini in prima lettura del presente disegno di legge e di altri colleghi di Gruppo qui al Senato ed alla Camera, il giudizio negativo che poi è il medesimo giudizio dato dai sindacati. Ripeterò qui, come ho detto in varie occasioni, l'esigenza di una giusta tutela economica del personale del Ministero delle finanze per un atto di giustizia, ma soprattutto in considerazione del fatto che questo personale ha in mano le chiavi dell'entrata senza il cui controllo — il più delicato della nostra burocrazia — nulla uno Stato può dire e fare.

Per quanto riguarda la via per uscire da questo stato di cose, anche se motivata con il carattere della eccezionalità e della temporaneità, a mio avviso, il testo articolato sugli straordinari al personale, così come è stato formulato dalla Camera, crea addirittura una figura di ministro elemosiniere che lo stesso Governo non aveva richiesto.

Altro momento qualificante, a nostro avviso, è quello del versamento delle imposte tramite banca che libera il contribuente dal pesante pedaggio esattoriale, peraltro diverso nel paese e particolarmente oneroso nelle zone più depresse. Il parlarne avrebbe solo il senso di dire che finalmente il Go-

verno si sta indirizzando verso una riforma del settore importantissima anche perchè libera il nostro Stato di un'altra struttura feudale, sulla quale la mia parte politica e chi vi parla hanno lungamente proposto e argomentato in quest'Aula (mi pare giusto ricordare al riguardo il contributo dato dal senatore Cipellini fin dalla scorsa legislatura) e nell'altro ramo del Parlamento.

Sul cumulo dei redditi familiari, del quale si è parlato troppo per incauta speculazione in momenti elettorali anche recenti, dirò che così com'è configurato risolve al momento il problema dei coniugi lavoratori, degli artigiani, dei piccoli professionisti e piccoli imprenditori. Non bisogna farci prendere dal malvezzo, per una finalità volta a bruciare le leggi di progresso del paese, di dire che questa imposta del cumulo è conseguenza della comunione patrimoniale prevista nel nuovo diritto di famiglia. Al riguardo, proprio per amore della verità, devo dire che il nuovo diritto di famiglia, al contrario, personalizza la titolarità dei redditi da lavoro e prevede la comunione solo per la parte non consumata.

Queste valutazioni il mio Gruppo ha voluto fare, preoccupato che un nuovo modo di governare investa anche questo delicato settore della nostra comunità organizzata, ai fini di rendere il nostro Stato e la sua organizzazione più rispondenti alla domanda di crescita e di progresso che avanza nel paese dai sindacati, dai giovani e dai lavoratori. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Forma. Ne ha facoltà.

F O R M A . Mi scuso se mi intratterrò per una decina di minuti su un'unica parte del provvedimento, una parte molto importante e che ne è conseguenziale, anche se, a prima vista, qualcuno potrebbe dubitare della sua logica sistemazione: la parte che riguarda lo speciale trattamento ed incentivo al personale del Ministero delle finanze in questo delicato momento. In ciò che dirò vi sarà forse un accordo parziale con quanto è stato detto prima dal collega senatore Le-pre, e forse anche un piccolo disaccordo.

In verità la situazione degli uffici finanziari, per l'esigenza del loro funzionamento, è tale da farci convenire con la legge. Sta bene: noi voteremo ciò che il Ministro ha voluto perchè il Ministro non poteva che volere qualche cosa che ci facesse uscire da questo ginepraio consentendo il funzionamento di un organismo che, dopo essersi fermato per lungo tempo, era rimasto purtroppo anchilosato. Uscire da questa situazione e sanare gli effetti di uno sciopero col miele non è una cosa che ci attiri di per sè, se non ci convincesse per la necessità di usare questo sistema e forse anche perchè dobbiamo convenire che qualche ragione questo sciopero aveva e che esso non era così privo di fondamento.

Però, dicendo di sì, pregherei il signor Ministro di confermare quello che è nella legge: la legge ha carattere temporaneo. Sappiamo come va sovente a finire la temporaneità di queste cose, ma questa volta l'assicurazione ci renderà tranquilli. Così pure ci renderà tranquilli assicurandoci che questi straordinari saranno fatti effettivamente nello spirito di quei principi generali che hanno uniformato i più recenti provvedimenti sul personale, e che si farà un attento controllo nella distribuzione di quegli incentivi che possono essere distribuiti *ad personam* e che sono contemplati dall'ultima parte dell'articolo. Alcuni paesi respingono in modo assoluto queste forme di incentivazione che la nostra legislazione finora era molto cauta a consentire, ma che sono largamente usate, per esempio, in taluni paesi dell'Est europeo.

Certo è triste dover stabilire un premio speciale per chi fa il suo dovere! Forse questo provocherà la richiesta di altri che riteranno, in coscienza, di compiere altrettanto bene il proprio dovere.

Chi mi ha preceduto ha sottolineato la delicatezza del compito dei finanziari, ma ognuno trova nel proprio compito delle ragioni particolari. La serietà del luogo mi impedisce di ricordare quel famoso professore di quella certa materia che vedeva sempre e solo la propria materia. È nel carattere umano.

Comunque la situazione ha richiesto, in un momento eccezionale, provvedimenti eccezionali e l'importanza della riforma è tale che non si può rischiare il fallimento imponendoci su principi generali che si possono temporaneamente superare. Del resto chi frequenta gli uffici periferici può testimoniare della buona volontà di gran parte del personale il quale — spero che non mi sentano i sindacati — ha sovente lavorato a porte chiuse durante gli scioperi.

I colleghi mi perdoneranno se mi intratterò per un minuto sui motivi a monte dello scontento che serpeggia tra i finanziari e tra gli altri rami della pubblica amministrazione. Non rifarò la storia della riforma della pubblica amministrazione, che i colleghi ben conoscono. Forse questa storia sarebbe stata più chiara se, dopo la relazione sullo stato della pubblica amministrazione del 1972, ne avessimo udite altre. Non mi pare che, dopo i tanto discussi provvedimenti sulla dirigenza e sull'assegno perequativo, dopo il rinnovo della delega al Ministro su quella parte stralciata per il riordinamento dell'amministrazione, siano stati fatti provvedimenti concreti. Non è stata colpa del Governo; in gran parte è stata colpa nostra. Tutti o gran parte di noi, con l'aiuto di certa stampa, dopo esserci scandalizzati — perchè così faceva comodo — per la legge sulla dirigenza, per gli stipendi da nababbi determinando errate impressioni nel paese, quando non si trovano più funzionari per la pubblica amministrazione perchè qualunque ragazzo uscito da scuola, facendo un altro mestiere, guadagna di più di un dirigente del nostro Stato, abbiamo rischiato di perderci e di dimenticare, per esempio, che molti dei guai successi non sono dovuti al provvedimento sulla dirigenza, ma alle conseguenze che su quel provvedimento e sugli altri riguardanti il personale ha avuto l'improvvisa, ingiusta e intempestiva legge sullo sfollamento degli ex combattenti impiegati dello Stato. (*Interruzione del senatore Bonino*). È stata una legge ingiusta. È stata proposta dal Parlamento e approvata nonostante il parere contrario di molti. Non ho paura di dirlo; ritengo che abbia diviso i cittadini in due categorie.

B O N I N O . Va bene, bravo, ha coraggio!

F O R M A . La legge che ha causato la fuga di molti e certi scandali in certi ministeri attraverso le promozioni a catena, non è la legge sulla dirigenza.

Penso che sarebbe interessante conoscere i tempi di svolgimento per quello che la delega-stralcio ha lasciato da fare al Ministero. Va cercato un rimedio per la situazione che ci induce a votare questo provvedimento, di per sé così contrario alle proposte di tutti i sindacati ed anche all'indirizzo del Ministero della riforma.

Spero che provvedimenti concreti arrivino prima della scadenza dei termini per la presentazione della nuova relazione sullo stato della pubblica amministrazione e spero anche che questa sia preceduta da provvedimenti seri anche prima della scadenza dei termini stabiliti nell'articolo 35 della legge che stiamo esaminando. Così almeno potranno trovare soluzione alcuni dei problemi che sono sentiti da tutte le parti politiche.

Dovrebbero uscire mortificate da questi provvedimenti certe istanze corporative che oggi possono trovare qualche giustificazione. Dovrebbe venire, con l'adeguamento tecnico e giuridico dei mezzi, delle competenze e delle carriere (e qui faccio riferimento, non assentendo, a ciò che è stato detto prima) una più corretta possibilità di azione per la macchina dello Stato.

Sta però il fatto che intanto la situazione è quella che è e che forse avremmo potuto evitarla nel rispetto, anche da parte delle stesse associazioni di categoria che avevano partecipato alle trattative sull'assegno perequativo, compresa l'UNSA, degli accordi che si erano raggiunti nella primavera del 1973.

L'adesione più chiara a questi accordi avrebbe consentito un'azione incisiva nella direzione che la relazione del 1972 aveva indicato. Quegli accordi, dopotutto, riaffiorano adesso con un altro colore. Certa stampa (parlo di giornali non certo di parte mia) che allora aveva gridato il *crucifige* ha dovuto riconoscere che quelli erano gli accordi su cui si sarebbe dovuto camminare. È una cosa che mi fa piacere rilevare, forse

non senza un minimo di orgoglio personale. Credo che sia nella coscienza di tutti la necessità di fare quello che si può perchè non si ripresenti la necessità di provvedimenti parziali, provvedimenti che possono rinsaldare certe incrostazioni storiche, approfondire differenze e solchi tra ramo e ramo dell'amministrazione pubblica, sospingere azioni di protesta che porterebbero altro danno nella situazione difficile che oggi cerchiamo di superare con la legge che approveremo fra poco.

Se, io penso, la giustizia fra tutti i cittadini è compito e dovere di ogni governo e base indispensabile per la democrazia, una equa valutazione del lavoro di chi serve più direttamente lo Stato è condizione indispensabile perchè si possa chiedere a questi cittadini, per lo più di così poche pretese, un lavoro sereno ed efficace. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pazienza. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, eccoci di nuovo a discutere in tema di imposte sui redditi e sulle successioni, al termine di una faticosa discussione che, prima qui, poi nell'altro ramo del Parlamento e poi nuovamente al Senato, vede sostanzialmente inalterato il disegno di legge che lei, signor Ministro, ha portato avanti. Desidero darle atto della tenacia con cui, attraverso le tempeste sorte anche prima della presentazione del disegno di legge, ha portato avanti certi principi e dell'abilità manageriale che ha caratterizzato la sua azione là dove ella ha dissociato la sua attività politica dalla validità teorica dei principi stessi. Infatti ella ha dichiarato ripetutamente, in Commissione ed in Aula, che si trattava di uno strumento tecnico che non affronta minimamente i problemi teorici, mero strumento che lei ritiene idoneo e che perciò ha portato avanti.

Da oppositore tenace anch'io, talvolta con la soddisfazione della importanza dei risultati che consegue l'opposizione e tal'altra con la mestizia di non aver potuto contribuire

a più profonde revisioni del disegno di legge, desidero darle atto di questa tenacia. Infatti ho voluto scorrere rapidamente il vecchio ed il nuovo testo del disegno di legge per vedere quali fossero le modifiche che hanno dato spunto ad altro Gruppo politico di rivedere la propria posizione. Mi dispiace dover interrompere il clima da idillio che si è venuto a creare sul disegno di legge e di dover dire che da parte mia il contributo di pace al provvedimento all'esame è che, anzichè ripetere tre volte no, lo dirò solo due volte e alla fine.

Infatti, se osserviamo i due disegni di legge, quello approvato dal Senato in prima lettura e quello approvato dalla Camera, ci accorgiamo che le modifiche sono di scarso rilievo. All'articolo 8 c'è una innovazione, ossia si dice che il ruolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta complementare per il 1974 ed anni precedenti costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta anche nei confronti della moglie. Questa retroattività della legge, quando era un principio indiscusso in dottrina finanziaria il fatto della responsabilità solidale connessa solo all'imposta di famiglia come imposta che tipicamente colpiva il nucleo familiare (tant'è che in caso di rinuncia alle successioni e alle eredità il rinunciante andava assolto dai pesi dell'imposta complementare e non dai carichi dell'imposta di famiglia) e il voler dare valore esecutivo *a posteriori* al ruolo anche nei confronti della moglie non li riteniamo miglioramenti del disegno di legge.

Vi è poi la norma introdotta dalla Camera a tutela dell'impresa familiare (quando si dispone una imputazione proporzionale alle singole quote di partecipazione nell'ambito dell'impresa familiare) che non riteniamo debba essere di grosso momento ai fini della modifica del disegno di legge.

All'articolo 16 la Camera ha accettato una linea di tendenza sulla quale ci eravamo battuti, senza fortuna, in questo ramo del Parlamento ed ha stabilito che per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'ILOR del 1974 sia valido il principio del pagamento in 4 rate consecutive anzichè in unica soluzione. È un segno di buona volontà ma

non è un miglioramento tale da indurci a modificare il nostro atteggiamento. Per il resto si tratta di coordinamenti formali: la esclusione dei redditi da tassazione separata; miglioramenti delle norme relative alla vita societaria; è stato tolto il riferimento al 1986; sono state variate le scadenze; il prospetto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1974 è stato spostato dal 31 marzo al 30 aprile 1976 e così la denuncia dei redditi; l'articolo 26 ha trovato una formulazione più chiara; con l'articolo 27 si è fatto del coordinamento e si è fissato il nuovo termine della denuncia dei redditi al 30 aprile 1976. Le novità però sono poche: c'è l'articolo 28 che regola gli interessi passivi e l'articolo 29 con il quale l'altro ramo del Parlamento ha introdotto una vera norma migliorativa laddove si stabilisce l'adeguamento tributario degli assegni familiari che, sia pure gradualmente, non devono concorrere alla determinazione del reddito.

All'articolo 30 si è disposto in tema di decreti correttivi di testi unici e, dato che si parla di testi unici che devono coordinare questa ricca e spesso non felice produzione legislativa accelerata e si dice che vanno raccolti i testi che vengono emessi fino a due mesi prima, sia cortese il Governo nel non farci trovare di fronte a decretazioni correttive proprio nella immediatezza della raccolta del materiale ai fini del testo unico.

C'è la forfettizzazione dei costi: il 2 per cento anziché l'1 per cento per il ricavo fino ai 12 milioni; c'è la precisazione dell'articolo 32 per quanto concerne le donazioni; c'è, all'articolo 34, l'intervento del CIPE quando vi siano dei grossi conferimenti di aziende per capitale superiore a 5 miliardi; c'è, all'articolo 35 (già 31), l'aggiunta dei compensi speciali incentivanti. Si sveltiscono i concorsi, si adegua in conformità il bilancio. Si sopprime la facilitazione in tema di ILOR, l'esenzione venticinquennale degli immobili che era stata introdotta dal Senato.

Dall'esame comparativo del disegno di legge così come lo mandammo alla Camera e così come ci ritorna dalla Camera risulta che i miglioramenti introdotti sono di scarsa entità. Possiamo convenire che il provve-

dimento non è peggiorato: e secondo noi era difficile peggiorarlo perchè lei sa, onorevole Ministro, che noi contestiamo la struttura stessa del provvedimento. Quando ne contestiamo i sei o sette piloni fondamentali su cui poggia tutta questa piattaforma, è chiaro che peggio di così era difficile operare.

Ci è venuto dalla Camera uno strumento in piccola parte migliorato, specie per quanto riguarda gli assegni familiari, l'unica disposizione alla quale in definitiva attribuiamo importanza e che giudichiamo positiva.

Al termine di queste fatiche, per non ripetere quanto già abbiamo detto ampiamente in Commissione e in Aula durante tutte le discussioni che ci hanno appassionato sull'argomento, quali considerazioni si possono fare? La prima considerazione è che l'onorevole Ministro — che qui ho sentito definire ministro elemosiniere addirittura — ha portato avanti inesorabilmente i punti dei quali era convinto e che non convincevano il mio Gruppo; ma noi gli dobbiamo dare atto dell'abilità con cui, al di sopra di qualunque contestazione, di qualunque rivolgimento, di qualunque manovra parlamentare, ha portato a conclusione i suoi disegni. Anche il famoso articolo 31 è arrivato in porto, in limiti rigorosamente accettabili dal punto di vista del Ministero e dal punto di vista dell'amministrazione; ed era uno dei pochissimi punti di vista sui quali si collimava, per cui ho gradito anche l'intervento del senatore Forma il quale, anche se tardivamente, mi sembra felicemente approdato su alcune considerazioni che il mio Gruppo va portando avanti da molto tempo.

Ma, al di là di questo, che cos'è il disegno di legge, signor Ministro? Debbo ripetere quanto già ho detto una volta. Già immagino, già ho avuto sentore di certa stampa che parla dei miglioramenti introdotti dal Governo, delle attenuazioni introdotte dal Governo, delle tasse di meno che i contribuenti vanno a pagare. Ma ho già avuto occasione anche di accennare alla nuova imposta Visentini; non l'imposta patrimoniale, che pure su qualche settimanale e giornale economico comincia a circolare come una idea del ministro Visentini, che vorrebbe in-

trodurre una nuova imposta patrimoniale (che non sarà certamente l'INVIM, la quale pure è imposta patrimoniale e lo sta diventando per conto suo, dilatando i connotati oltre il consentito, ma che costituirà altro motivo di preoccupazione e di approfondimento da parte delle Assemblies).

L'imposta Visentini invece è quella che si ha quando si fissa il principio del pagamento in unica soluzione, al momento della presentazione della denuncia dei redditi, delle imposte dovute dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi, da tutti coloro i quali non abbiano avuto la ritenuta alla fonte man mano che producono il reddito.

Abbiamo già detto che l'iniquità non è nel fatto che il lavoro d'impresa o che il lavoro autonomo paghi l'imposta a distanza di un anno dalla produzione del reddito, perchè è soltanto quello il momento in cui effettivamente si può valutare se la somma algebrica del reddito dell'imprenditore rappresenti un dato positivo o negativo. Iniquo è invece prelevare alla fonte, man mano che il reddito si produce, una porzione del reddito stesso a titolo d'imposta quando non è prevedibile, al termine dell'anno, se effettivamente quell'imposta sia dovuta oppure se si sia calcata la mano a titolo di acconto, a titolo d'imposizione preventiva. Ma questi sono argomenti sui quali abbiamo ampiamente dibattuto, che non ci hanno visti d'accordo in sede di prima lettura, figuriamoci se ci potranno vedere d'accordo adesso. Quando si dice che l'imposta va pagata al momento della presentazione della denuncia dei redditi, signor Ministro, mi consentirà almeno un sorriso sul fatto che poi le imposte del 1975 le dovremo pagare in unica soluzione nel 1976, al momento della denuncia dei redditi e quelle del 1974 invece le pagheremo entro il 31 dicembre del 1976, in quattro rate, con un guazzabuglio nel quale difficilmente il contribuente potrà orientarsi. Se poi consideriamo l'accavallarsi delle imposte per gli anni precedenti, perchè gli uffici finanziari non hanno potuto valutare le domande di condono dei contribuenti per cui arriveranno anche quelle imposte, possiamo già prevedere cosa succederà al marzo o all'aprile del 1976. Diven-

ta così ancora più evidente la penalizzazione del 10 per cento introdotta per coloro che non pagano al momento della presentazione della denuncia dei redditi. Tale penalizzazione è quella che io ho definito imposta Visentini.

Si farà presto a dire che il Governo ha diminuito le aliquote, ha aumentato le detrazioni e quindi che nel complesso il contribuente paga di meno. Non è vero — e lei lo sa perfettamente che non è vero — per il semplice fatto della incidenza della svalutazione monetaria e della progressività delle imposte; due principi che insieme portano a definire incongruo tutto il meccanismo di diminuzione delle aliquote e di aumento delle detrazioni che lei stesso poi ha dovuto riconoscere non essere un contemperamento efficace della maggiore imposizione derivante esclusivamente dalla svalutazione monetaria. In termini più semplici, se per effetto della svalutazione monetaria abbiamo degli incrementi monetari del 20 per cento nel 1974, del 18 per cento nel 1975, del 15 per cento nel 1973, del 40 per cento, diciamo in complesso, degli imponibili rispetto a quelli che erano nel 1971, il 40 per cento in più di reddito imponibile, quando c'è una progressione d'imposta non equivale assolutamente al 40 per cento di imposta in più, ma equivale chiaramente in regime di progressione ad un'aliquota molto superiore. Quando il Governo riduce di poco le aliquote e aumenta di poco le detrazioni opera una finzione, cioè si mette nelle condizioni di poter dire: ho operato per alleviare il peso tributario. Ma nella realtà, se andiamo a vedere il complesso delle entrate tributarie anche negli stati di previsione dei bilanci, la pressione tributaria aumenta. Lei può rispondermi che sarebbe incongruo se aumentando tutto non aumentasse anche la pressione tributaria; ma sono i livelli proporzionali da commisurare alla progressività dell'imposta che fanno emergere in pieno tutta la tristezza del fenomeno; ragion per cui dobbiamo avere, come abbiamo, la convinzione che, approvando questo disegno di legge, sul quale noi voteremo contro, il contribuente avrà delle piccolissime migliorie su una situazione ter-

ribilmente deteriorata dalla svalutazione monetaria. E come se, di fronte a questo immenso peso che sta per schiacciare il popolo italiano, il ministro Visentini accorresse offrendo la sua mano per sorreggere l'enorme masso. Probabilmente tra spinte e contospinte ci sarà anche un'infinitesimale variazione positiva della spinta di contenimento, ma il masso è lì, è enorme, sovrasta ed è niente quanto si opera con questo disegno di legge rispetto alle soluzioni che avevamo prospettato con tutto un pacchetto di proposte che andavano considerate globalmente rivedendo le aliquote in maniera più robusta, specialmente per quanto riguarda i piccoli redditi, operando con le detrazioni in modo da arrivare ad efficaci contemperamenti ed eliminando il cumulo dei redditi, creatura che lei invece ha pervicacemente difeso. Non c'è stato uomo politico o forza politica capaci di allontanarla da questa simpatia per il cumulo dei redditi, simpatia non connaturata ad un principio ma ad uno strumento, che fino in fondo lei ha portato avanti con decisione della quale ancora una volta voglio darle atto e che costituisce l'elemento determinante della nostra scelta in senso negativo nei riguardi del voto al provvedimento in esame.

In definitiva gli elementi caratterizzanti del disegno di legge sono gli stessi. Il cumulo dei redditi, ad onta di tutte le disquisizioni fatte per dimostrare l'anticostituzionalità di questo principio e ad onta delle comparazioni di diritto, comunitario e non, che sono riecheggiate nell'Aula, è rimasto. Il senatore Lepre dice che se ne è attutita molto l'importanza avendo portato il tetto a livelli in definitiva accettabili. Noi abbiamo invece sempre sostenuto la questione di principio dell'incostituzionalità del cumulo dei redditi, che ha effetti particolarmente rilevanti sulla disincentivazione nel campo familiare e sull'incentivazione delle separazioni legali con conseguenze sulle quali ci siamo più volte soffermati.

La revisione delle aliquote e l'aumento delle detrazioni, visti come un tutt'uno, li abbiamo definiti certamente inadeguati e tali da non fornire una risposta positiva all'ansia del contribuente, del cittadino. Si tratta

di piccole miglierie, infinitamente inferiori alle grandi miglierie che il Governo ha ottenuto e ai tristi peggioramenti che il cittadino ha subito per effetto dell'inflazione. Si è creato quindi questo strano serpente che si mangia la coda, che crea l'inflazione, che dall'inflazione viene premiato con l'inasprimento delle aliquote per effetto della progressività dell'imposta e che risponde poi con la piccola attenuazione a carattere non dico formale, ma giù di lì.

L'esclusione dall'ILOR per quanto riguarda il lavoro autonomo è forse una delle sole colpe che non posso attribuire a lei, onorevole Ministro, che in materia si era espresso più coraggiosamente presentandoci un disegno di legge che esentava dall'ILOR il lavoro autonomo, costituendo questa un'indegna tassa sui cervelli. Anche qui, se dovessi soltanto ripetere alcune delle argomentazioni sulle quali tanto spesso ci siamo soffermati, rischierei di cadere nella demagogia. Devo dire che il suo disegno di legge, sotto il profilo della qualità, era più coraggioso. Aveva dato adito già a numerose dispute sull'identificazione delle categorie dei lavoratori autonomi che dovessero fruire dell'esclusione totale dall'ILOR, ma era suffragato da istanze logiche accettabili, mentre l'esenzione puramente quantitativa non soddisfa. Si dice che, alzando il tetto dell'esenzione dall'ILOR, in definitiva abbiamo sopperito alle istanze dei piccoli professionisti, dei piccoli artigiani e dei piccoli contribuenti di questa imposta, ma non si risolve assolutamente il problema, a monte, della iniquità dell'imposta, della duplicazione di imposizione, della incostituzionalità o comunque dell'immoralità profonda di un tributo nei confronti del quale lei, signor Ministro, ci troverà sempre d'accordo ogni qualvolta proporrà abolizioni ed esenzioni e contro il quale noi ci batteremo sempre con continuità d'azione.

La riscossione in più rate è un principio che noi abbiamo cercato più volte di sostenere in Aula presentando tutta una serie di emendamenti. Ci sembra che la Camera ci restituisca un disegno di legge contenente l'accettazione del nostro principio solo limitatamente ad un anno (se non ricordo male, al

1974). Ma questo è un altro dei problemi sui quali bisogna soffermarci: come si può pretendere che il contribuente, abituato a pagare in bimestri, abituato magari a chiedere al Ministero delle finanze più lunghe rateazioni, addossandosi anche il costo degli interessi relativi, all'improvviso versi in unica soluzione e per giunta versi anche gli arretrati con aliquote inasprite dalla svalutazione, trovandosi poi a far fronte anche a quelle che vengono definite le agevolazioni tributarie (vedi il condono) in unica soluzione, senza che vi sia la previsione di strumenti che pure debbono rispondere ad esigenze a nostro avviso insopprimibili?

Sulla questione dei termini di accertamento, dei termini di prescrizione, dei termini di decadenza sarebbe ora di mettere una buona volta la parola fine, cioè fine di una continua proroga di termini, di una continua incertezza, di una continua riproduzione di un sistema contenzioso che non troverà più fine. Vedremo i nostri figli portare avanti ancora fasi contenziose tributarie per effetto delle mille proroghe che abbiamo concesso, che vengono richieste e che troppo spesso vengono concesse senza la dovuta serenità di valutazione.

Tutti questi motivi, signor Ministro, non ci possono portare a rivedere il nostro atteggiamento. È legittimo che noi ci si meravigli di come altri Gruppi pervengano a diverse valutazioni, ma si tratta di valutazioni autonome che noi rispettiamo. Riteniamo che le linee fondamentali del provvedimento siano rimaste le stesse. Quello che lei voleva ottenere l'ha ottenuto. Debbo aggiungere — e questo è un altro motivo di rincrescimento per il mio Gruppo — che il Senato aveva introdotto una norma la quale tentava di rispondere positivamente alle ansie manifestatesi nel campo delle costruzioni, al bisogno di vani che opprime il nostro popolo nel nostro paese in cui la finanza pubblica non è capace di costruire, in cui dalla finanza pubblica non si ottiene un mattone, mentre l'iniziativa privata è penalizzata continuamente (blocco dei fitti, imposizioni, notizie di stampa circa la scissione del diritto di superficie dal diritto di costruzione e dal diritto di proprietà). Ebbene, in una situazione di questo

genere il Senato aveva fatto un gesto coraggioso introducendo nel disegno di legge la norma secondo cui il reddito dei fabbricati di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge n. 745 del 1970 convertito in legge, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1976 e sia completata in ogni parte entro il 31 dicembre 1978, è esente dall'imposta locale sui redditi per 25 anni. Questa disposizione poteva rappresentare un primo barlume di inversione di linee di tendenza, un primo segno favorevole verso l'iniziativa privata, un primo incoraggiamento a far sorgere nuove costruzioni anziché a scoraggiare l'iniziativa mandando capitali all'estero.

Il senatore Borsari ci dice che il problema non è quello, ma è di considerare che, se la norma approvata dal Senato e cancellata dalla Camera fosse rimasta in vigore, chi avesse costruito nelle aree di cui alla 865 avrebbe fruito di agevolazioni minori; così si preferirebbe l'iniziativa privata, dando ad essa delle agevolazioni maggiori. Io rispondo che se fosse stato questo il problema sarebbe stato sufficiente perfezionare la norma concedendo gli stessi benefici anche per quanto riguarda l'edilizia pubblica. È vero invece il contrario: si deve sopprimere il beneficio per l'iniziativa privata solo perchè ne risulti il predominio della finanza e dell'iniziativa pubblica, che ha dimostrato in argomento tutta la sua incapacità e inefficienza, rispetto all'iniziativa privata.

Il miglioramento era stato dunque introdotto nel disegno di legge, che ora ci torna dalla Camera mutilato. E avendo visto quanto successo hanno avuto i suoi atteggiamenti personali, signor Ministro, debbo ritenere che anche per quanto concerne questa soppressione non sia stata indifferente l'azione svolta dal Governo ed anche il prestigio personale col quale lei porta avanti determinati principi. Forse lei, come Ministro delle finanze, ha una visione del fisco secondo cui bisogna prima guardare alla borsa dello Stato, all'entrata; e *après moi le déluge*. Io invece credo che le valutazioni debbano essere globali e che nel campo economico possa e debba essere incentivata l'iniziativa privata in un momento in cui non mancano spunti di

demoralizzazione e di mortificazione continua. Ecco perchè abbiamo presentato un emendamento tendente a ripristinare la norma.

Per tutti questi motivi non possiamo concludere annunciando, come altri Gruppi, la nostra astensione. Siamo stati sfavorevoli all'inizio; ciò nonostante abbiamo contribuito in alcuni punti al miglioramento delle norme. Parte dei piccoli toni rosei di cui si incornicia il pallore di questo disegno di legge sono dovuti alla nostra iniziativa e alla nostra azione innanzi a entrambi i rami del Parlamento. Abbiamo fatto in pieno il nostro dovere di cittadini e di oppositori. Ma il complesso del disegno di legge è quello che è, è quello che abbiamo avuto già tante volte occasione di definire in termini negativi; anche questa volta, pertanto, voteremo contro il provvedimento. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Assirelli. Ne ha facoltà.

A S S I R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il testo che ci ritorna dalla Camera con gli emendamenti apportati indubbiamente, come già è stato detto dall'onorevole Ministro e dal collega relatore, nella sostanza è rispettoso del testo del Senato. Vi sono invero delle modifiche che in gran parte sono tecniche; alcune hanno un certo rilievo e migliorano il testo, altre ci possono anche lasciare perplessi.

Questo provvedimento, che in un primo tempo era passato con l'appellativo di legge per la correzione del cumulo e che successivamente, per i molteplici aspetti che va a intressare, è stato denominato miniriforma Visentini, comporta dei sostanziali miglioramenti all'attuale legislazione in materia fiscale. Esso è nato come correzione dell'ingiusta tassazione riguardante la famiglia; e qui ricordo la battaglia condotta dal collega senatore De Ponti con la presentazione di un provvedimento parziale che voleva essere un rimedio per i redditi del 1974 denunciati nel 1975, provvedimento che preannunciava un

più profondo intendimento di eliminazione totale del cumulo, mentre il provvedimento in esame corregge in gran parte la norma per i redditi più bassi, lasciandola inalterata per i redditi maggiori.

Parlavo di modifiche tecniche suggerite, come è stato detto, anche dal Ministero e che riguardano la personalità fiscale della moglie, l'imposizione sul reddito del sistema bancario, la delega alla redazione di testi unici, stralciandola da provvedimenti che avrebbero avuto un *iter* più lungo e inserendola in questo testo che speriamo completi il suo *iter* oggi stesso, con la possibilità per il cittadino di capire meglio, districandosi fra tutte le leggi che finora sono state emanate in materia fiscale.

L'unica perplessità che rimane riguarda la soppressione dell'articolo 29 perchè, a nostro avviso, doveva essere piuttosto una rielaborazione per la parificazione del trattamento in materia di costruzioni edilizie, rielaborazione che d'altronde il Ministro in Commissione aveva preannunciato che sarebbe stata riproposta in un provvedimento relativo all'edilizia. Vorremmo che questo intendimento venisse qui ribadito per poter essere più tranquilli su questa soppressione.

Farò solo degli accenni su alcuni punti che sono già stati trattati quando il provvedimento è stato approvato dal Senato il 2 ottobre di questo stesso anno. Le modifiche delle aliquote vanno ben oltre l'adeguamento all'inflazione perchè riguardano non solo la complessità e la gradualità delle aliquote su tutta la gamma dei contribuenti, ma riguardano anche, in prospettiva, una tassazione più congrua fra i vari contribuenti.

La tassazione della liquidazione dovuta ai lavoratori al momento del pensionamento viene rivista; infatti non viene cumulata al reddito annuale.

Vi è poi la questione degli assegni familiari, il trasferimento dell'onere fiscale sui redditi più alti e l'alleggerimento sui redditi di lavoro. Il versamento del tributo al momento della denuncia è richiesto a tutti i contribuenti, con una conseguente perequazione con i redditi di lavoro dipendente.

Prendiamo atto con soddisfazione delle dichiarazioni qui fatte dall'onorevole Ministro che l'intendimento del Governo è quello di condurre a fondo la riforma fiscale, di agire quindi attraverso provvedimenti di correzione dell'attuale sistema piuttosto che ricorrere a nuove imposizioni di carattere straordinario che andrebbero poi a colpire in forma disordinata i redditi dei contribuenti. Pertanto, sotto questo aspetto, il Governo avrà tutto l'appoggio del Parlamento nello sforzo di perseguire le evasioni e cercare di migliorare l'attuale struttura burocratica e funzionale del meccanismo dell'imposizione.

Far funzionare la macchina fiscale dello Stato è forse il primo grosso problema del nostro paese al fine di riuscire a creare una perequazione nel prelievo, assicurando quelle fonti di finanziamento che possono consentire un migliore bilancio e superando le difficoltà che attualmente dobbiamo affrontare. Inoltre riusciremmo a indirizzare verso investimenti produttivi il gettito che viene prelevato dai contribuenti.

Per tutte queste ragioni, plaudiamo agli intendimenti del Ministro ed a nome del Gruppo della democrazia cristiana dichiaro che voteremo a favore del provvedimento. *(Applausi dal centro).*

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Buzio. Ne ha facoltà.

B U Z I O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Senato della Repubblica si è già ampiamente e diffusamente occupato delle modifiche da introdurre al sistema delle imposte sul reddito sulle successioni, approvando con sostanziali modifiche il testo del disegno di legge a suo tempo presentato dal Governo.

Già in quella sede ho avuto modo di porre in rilievo l'importanza e l'urgenza delle misure legislative di cui trattasi, specie per quanto si riferisce, in particolare, all'esigenza di alleggerire taluni effetti eccessivamente gravosi del cosiddetto cumulo familiare; all'opportunità di ritoccare le aliquote d'imposta secondo il diminuito valore dei redditi in cifra reale; alla necessità, infine, di elimi-

nare al più presto, intensificando la produttività degli uffici finanziari, l'arretrato accumulatosi per i ben noti motivi, nell'attività di accertamento e di riscossione dei vecchi e dei nuovi tributi.

Il testo, già approvato dal Senato, torna ora dalla Camera dei deputati al nostro esame, essendovi state introdotte modifiche di un certo rilievo, anche proposte dal Governo, alcune delle quali di natura tecnico-giuridica ed alcune di natura eminentemente politica.

Sul significato degli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento ci ha già intrattenuto l'onorevole relatore. Io, perciò, debbo innanzitutto esprimere, in linea di principio, la convinzione che ogni ulteriore ed anche minimo ritardo nell'approvazione definitiva di questo provvedimento legislativo arrecherebbe al paese danni di una tale gravità da far passare in seconda linea qualsiasi altra ragione di perfezionismo che possa costituire motivo di indugio.

Del resto, per esempio, gli accorgimenti introdotti dalla Camera dei deputati con l'articolo 8 (articolo 7-bis del testo emendato dalla Camera) per scindere nei limiti del possibile le imposte dovute dalla moglie da quelle facenti carico al marito, potrebbero anche non essere del tutto sufficienti o, comunque, idonei a fugare tutti i dubbi e tutte le perplessità esistenti circa la costituzionalità della dichiarazione dei due coniugi. Già nella precedente occasione, però, il Senato convenne sull'opportunità di mantenere, entro i limiti più accettabili che fosse possibile, l'istituto del cumulo nel nostro sistema tributario. Il perfezionamento ora proposto, perciò, deve essere accettato, anche se, in effetti, non credo che dirima completamente la questione di fondo.

Mi pare, poi, che si possa ritenere giusta ed opportuna la misura, introdotta dai colleghi della Camera, volta a meglio disciplinare il trattamento da riservare ai redditi delle imprese familiari, ogni volta che sia possibile stabilire con carattere di certezza quale parte di utile sia destinato a ciascuno dei componenti della famiglia.

Va rilevato con soddisfazione che la Camera dei deputati ha ritenuto — dopo ap-

profondito dibattito — di confermare — con un buon perfezionamento tecnico — quanto in quest'Aula era stato proposto circa il sistema di autotassazione anche in materia di imposte sul reddito, con l'eliminazione del sistema esattoriale.

Ciò creerà certamente qualche problema — e già se ne sono avute le prime eco — per il personale che lavora presso le esattorie, specie private.

Credo, però, che tale problema contingente potrà essere agevolmente superato, in sede di ristrutturazione degli uffici finanziari, per la quale il Senato ha già approvato la delega al Governo e di cui la Camera sta esaminando opportunamente tutti gli aspetti. In quella occasione dovranno essere potenziati i servizi di riscossione delle entrate fiscali da unificare e semplificare nelle procedure, ma da rendere tempestivi ed efficienti. Questa sarà la sede per utilizzare anche quel personale che ora rischia di rimanere privo di occupazione.

È senza dubbio positiva, sotto il profilo sociale, la delega al Governo per l'esclusione dalla base imponibile delle quote di aggiunta di famiglia e delle corrispondenti maggiorazioni pensionistiche: si tratta di un'opera di giustizia che completa un provvedimento da oltre un anno approvato in materia di assegni familiari. Forse sarebbe stato più semplice provvedere all'adeguamento di questo settore tributario con norma precettiva e di più immediata decorrenza. Tuttavia, poichè esistono problemi tecnici in materia, anche la forma della delega può essere senz'altro accettata.

Non posso concludere senza ribadire, a proposito delle incentivazioni al personale finanziario, quanto già ebbi modo di affermare nella precedente occasione (sono stato per molti anni segretario di camera del lavoro ed ho fatto a centinaia contratti settoriali: essi non hanno mai allargato la macchia degli scioperi; si tratta di agire con una certa sensibilità; non si trattava di classe dirigenziale ma di personale che aveva diritto a questa indennità): l'amministrazione finanziaria deve essere posta in grado di funzionare nel miglior modo possibile; in attesa di au-

spicabili e da tutti invocate riforme strutturali di carattere generale — delle quali il Senato si è fatto carico approvando una norma di delega — è indispensabile adottare ora misure di emergenza che non sono, come molti vogliono sostenere, settoriali e corporative ma solo urgenti ed eccezionali, così come urgente ed eccezionale è la situazione cui gli uffici delle finanze devono far fronte.

Le 1.100 lire al giorno approvate dal Senato sono state trasformate dalla Camera dei deputati in compensi speciali da determinare con decreti ministeriali, dopo aver sentito il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze. A me pare che questo sia un ritorno ad un sistema che era stato definitivamente abbandonato con la legge n. 734 del 1973 sull'assegno perequativo; non saprei dire se sia meglio, per incentivare la produttività, istituire un premio strettamente ed automaticamente connesso alla presenza sul posto di lavoro o se sia invece preferibile lasciare ampi margini all'amministrazione per stabilire a chi dare e a chi non dare questi compensi. Temo che, con questa attività così discrezionale e nonostante la garanzia del parere del consiglio di amministrazione, in cui i sindacalisti sono in strettissima minoranza, possa determinarsi qualche sperequazione, se non addirittura qualche ingiustizia a danno di alcuni lavoratori ed a beneficio di altri, ciò che non sarebbe avvenuto con il sistema delle 1.100 lire al giorno respinte della federazione unitaria. Comunque si tratta di un timore che mi auguro sia frutto di espressioni del passato ormai non più attuali.

Nell'assicurare perciò il consenso del mio Gruppo al testo emendato dalla Camera, ringrazio il Ministro e il relatore Cipellini e raccomando al Governo la massima oculazione nella gestione dei fondi destinati ai cennati premi incentivanti perchè eventuali ingiustificate discriminazioni produrrebbero effetti contrari rispetto a quelli che si vogliono perseguire.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Risultato di votazioni

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro supplente della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa:

Senatori votanti 177

Ha ottenuto voti il senatore:

Bergamasco 99

Voti dispersi 2

Schede bianche 76

Proclamo pertanto eletto il senatore Bergamasco.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre componenti la Commissione parlamentare per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico:

Senatori votanti 177

Hanno ottenuto voti i senatori:

Carollo 86

Venturi 86

Corretto 29

Voti dispersi 2

Schede bianche 59

Proclamo pertanto eletti i senatori Carollo, Venturi e Corretto.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

C I P E L L I N I , relatore. Signor Presidente, non intendo replicare agli interventi ma semplicemente raccomandare l'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

V I S E N T I N I , Ministro delle finanze. Signor Presidente, credo di avere il dovere

di fare, sia pure brevissimamente, qualche rilievo su quello che è stato detto.

Al senatore Borsari vorrei osservare che in qualche momento sembrava che, invece che essere il senatore Borsari che si rivolgeva a me, fossi io a dire a lui le considerazioni che egli svolgeva. Infatti, quando il senatore Borsari si preoccupava giustamente dell'amministrazione e dell'efficienza di essa, io — sarà giusto, sarà sbagliato, ma lo ritengo giusto — con questa preoccupazione, che è la fondamentale preoccupazione della mia gestione del Ministero delle finanze, ho proposto quella norma dell'articolo ex 31, oggi 35, che solo a questo si ispira.

Quindi pensare — come ha detto il senatore Borsari — che l'amministrazione debba accontentarsi di soddisfazioni morali o di soddisfazioni professionali, come egli ha detto, mi pare un po' insufficiente quando i livelli remunerativi sono tali che dall'amministrazione molti escono per andare nel mondo privato, data la qualificazione tecnica elevata del personale, che ha notevole richiamo da parte delle aziende e da parte del mondo professionale.

Non credo di dover insistere di più su questo tema perchè proprio gli argomenti che il senatore Borsari faceva valere portano a dire che bisogna anche sul piano economico trattenere le persone di elevata e buona preparazione tecnica che l'amministrazione deve avere perchè non vadano nel mondo professionale o nel mondo economico.

Soggiungo che veramente, quando si parla di eccesso di personale in qualche settore, continuo a richiedere — come ho chiesto — una delega che dia la facoltà di unificare i ruoli, di ristrutturare l'amministrazione; quella delega l'ho chiesta, so quali responsabilità comporta, ma — ahimè — il Gruppo del quale il senatore Borsari fa parte ha contribuito alla Camera a trattenere (del resto il senatore Borsari aveva votato contro al Senato) quella norma e a togliere dal provvedimento proprio quella delega che ritenevo indispensabile.

Sul problema delle evasioni, del quale molto sempre si parla con delle cifre spesso non controllate (anzi non sono controllabili, quindi ognuno può inventare quella che vuo-

le), non mi soffermo perchè è fuori del tema del presente provvedimento. Mi permetto solo di ricordare che l'altro giorno, forse molto noiosamente, ho parlato per oltre mezz'ora dell'anagrafe tributaria e della meccanizzazione degli uffici. Questi sono gli sforzi sui quali a mio parere dobbiamo dirigere la nostra azione se appunto vogliamo, uscendo dal generico, arrivare a delle cose particolari e specifiche.

Prendo atto della raccomandazione del senatore Borsari — e mi riservo di studiare l'argomento — per quanto riguarda il problema di scorpori e ristrutturazioni nel settore dei pubblici trasporti: mi pare giusto che, se ci sono esigenze di ristrutturazione, questo settore goda di agevolazioni analoghe a quelle previste dal testo attuale o anche da un testo diverso, perchè non richiede più il controllo del CIPE, per esempio, che è stato all'origine dell'emendamento proposto dal senatore De Ponti e che alla Camera è stato riproposto dagli onorevoli Spinelli e Colucci del Gruppo socialista.

Per quanto riguarda altre osservazioni ringrazio degli apprezzamenti che sono stati fatti; in particolare ringrazio il senatore Lepre dell'apprezzamento per questo avvicinamento del momento di versamento dell'imposta. E vengo ad un punto sul quale alcuni oratori si sono intrattenuti, e per primo il senatore Sammartino, cioè l'eliminazione della norma agevolativa per gli immobili. Devo ricordare che questa norma non era nel testo del Governo, nè in quello della Commissione. Devo dire che il Governo in sede fiscale non ha ragione di proporre esenzioni perchè questo, oltretutto, non è conforme all'indirizzo della legge di delegazione tributaria la quale ha stabilito di sostituire le esenzioni con le contribuzioni incentivanti. Questo è quello che il Parlamento ha voluto allora, nel 1971, quando ha votato la legge di riforma tributaria. Qui il Governo, rimettendosi però al Parlamento, aveva preso atto dell'emendamento proposto dal senatore Sammartino; questo è avvenuto, devo dire anche sulla base di un certo equivoco, cioè sembrava che alla Camera ci fosse stata l'unanimità su quell'emendamento o su un emendamento analogo e che poi per ragioni

tecniche la cosa fosse caduta. È risultato che la posizione della Camera era molto diversa e devo anche aggiungere che il Governo alla Camera si è parimenti rimesso all'Assemblea perchè essa decidesse, nonostante qualche preoccupazione, perchè le agevolazioni sono sempre elemento di preoccupazione. Gli stessi Gruppi che qui hanno presentato quel testo, almeno per quanto riguarda il senatore Sammartino, si sono pronunciati in senso diverso. Il Governo potrà valutare e valuterà il complesso del problema, in sede di provvedimenti generali per l'edilizia, perchè è difficile scorporare e farne solo una valutazione puramente tributaria in questa sede; ed in quella sede assicura che l'esame verrà svolto in modo approfondito, valutando anche quali possono essere gli strumenti più idonei, anche in relazione a quelle che sono le incentivazioni che ha l'edilizia convenzionata che non devono risultare inferiori a quelle per l'edilizia libera.

Dopo questa assicurazione pregherei, se è possibile, di ritirare gli emendamenti che sono stati proposti per ripristinare il testo esonerativo.

Mi rivolgo infine al senatore Pazienza che ringrazio dell'apprezzamento di continuità e di tenacia che mi ha fatto. Io parlerei se mi consente, date le cortesie che mi ha rivolto, di convinzione su queste cose. Al senatore Pazienza vorrei far presente che le agevolazioni o le riduzioni di aliquote previste dal provvedimento non riguardano semplicemente i redditi minori nè sono soltanto quelle idonee ad inseguire l'inflazione. Non vorrei che ci fosse un equivoco; se noi abbiamo l'indice 100 nel 1971, l'indice 150 supponiamo nel 1974, non è che la moneta ha perduto il 50 per cento del suo valore originario; la moneta ha perduto circa il 30 per cento del suo valore originario. Così se dall'indice 100 andiamo a indice 200, la moneta non ha perso il 100 per cento del suo valore originario, ma ne ha perso soltanto il 50 per cento. Se da 100 si va, come poteva essere nella Germania dell'altro dopoguerra, a indici di miliardi, rimane pur sempre una frazione. La moneta cioè non ha mai perduto il 100 per cento del valore.

Per di più, quando si paga oggi l'imposta, questa viene pagata anch'essa in moneta svalutata. Un reddito di 4 milioni con le aliquote ancora oggi vigenti paga 490.000. Fatto indice di adeguamento 150, il suddetto reddito immutato in termini reali è espresso da sei milioni: cifra che in termini monetari diversi esprime lo stesso potere d'acquisto reale. L'imposta su 6 milioni, con le attuali aliquote, è 900.000 lire; però le 900.000 lire si pagano in lire svalutate che tradotte anche esse in lire di allora sono 600.000 lire. Per cui la vera differenza è fra 490.000 lire e 600.000 lire. Quindi ad un aumento del 50 per cento del reddito corrisponde molto meno del 50 per cento di onere d'imposta in termini reali. Infatti in termini reali è la differenza tra 490.000 e 600.000 lire, cioè il 21 per cento, non il 50 o più per cento. Comunque, ripeto, le aliquote vengono rivedute per i redditi minori e medi anche al di là dell'espressione dell'inflazione.

Concludo facendo presente che il Governo — ed io personalmente — rimane fermissimamente contrario ad ogni indicizzazione di aliquote. Questa come ogni altra indicizzazione sarebbe uno strumento grave d'inflazione che toglierebbe certi strumenti di compensazione automatica che il sistema economico e giuridico ha contro l'inflazione. Noi andremmo ad accentuare l'inflazione. Nè vale evocare i precedenti brasiliani. È vero che in Brasile è stato introdotto tutto un complesso sistema di indicizzazioni, ma l'inflazione era di tale entità che il mondo privato aveva esso stesso inserito un sistema di indicizzazioni per correggere il fatto monetario in tutti i comparti; e l'intervento governativo è servito a diminuire le conseguenze dell'indicizzazione contrattuale privata. Devo dire che in questa materia il sistema che personalmente approvo e sento di più è quello della Repubblica federale tedesca dove, anche per l'incubo che storicamente hanno per quella che fu l'inflazione, non è consentita l'indicizzazione neanche nei contratti privati e dove ogni indicizzazione dei contratti che intervengono tra privati è subordinata all'autorizzazione dell'istituto di emissione. Aggiungo che la determinazione delle aliquote costituisce tipicamente un atto di sovranità del Parlamento che non può essere affidato

a degli indici esterni. Tanto più che sarebbe molto difficile stabilire quali dovrebbero essere. Si parla tutti di perdita del valore della moneta. Questa però è una astrazione, una finzione. La moneta, come tale, trova nei diversi prezzi che si manifestano delle espressioni diverse; diverso è l'aumento del prezzo del pane, quello del petrolio, quello del rame o quello di altre voci. Si fa una media con degli indici che nel periodo lungo rappresentano all'incirca la perdita di valore della moneta. Ma concorrono anche altri elementi. Guai ad agganciarsi ad altri indici che non si sa poi se dovrebbero essere quelli dei prezzi al minuto, quelli dei prezzi all'ingrosso o altre voci. La determinazione delle aliquote è un fatto fondamentale di sovranità che non si può attribuire agli indici. Saremo quindi sempre, per lo meno io, nettissimamente contrari ad ogni tipo di indicizzazione delle aliquote.

Ringraziando il Senato della sollecitudine che ha sempre avuto, lo prego di approvare il provvedimento. E mi scuso se proprio a coloro che più hanno avuto sollecitudine devo far presente ancora una volta l'urgenza dell'approvazione. Tale urgenza non deriva solo dalla necessità di preparare tutta la modulistica e le istruzioni del caso, ma anche dall'approssimarsi della scadenza della dodicesima o della tredicesima mensilità dei lavoratori dipendenti. Questo provvedimento dà altre 6.000 lire di detrazione d'imposta a favore dei lavoratori dipendenti per la detrazione forfettaria degli oneri indicati dall'articolo 10 del decreto 597, 6.000 lire aggiuntive di detrazione fissa ai redditi fino a 4.000.000 compresi, 42.000 lire ai redditi che vanno dai 4 ai 5 milioni compresi e, sempre per i redditi fino a cinque milioni compresi, l'ulteriore detrazione di quattromila lire per ogni figlio a carico. È molto importante che tutto questo sia nelle buste di fine d'anno, siano esse relative alla dodicesima o alla tredicesima mensilità di dicembre. Per far questo è necessario avere al più presto la legge in modo che le aziende e gli uffici possano programmare queste ritenute in maniera diversa e le possano programmare anche gli istituti previdenziali e lo Stato.

Ringrazio nuovamente il Senato della sua attenzione pregandolo di approvare il provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno del senatore Borsari e di altri senatori.

C I P E L L I N I , relatore. Ricordo che quest'ordine del giorno venne già presentato ed approvato in Commissione con l'accordo del Governo; pertanto il parere del relatore è favorevole. Esso riguarda il personale attualmente dipendente dalle esattorie che dovrà naturalmente avere garantito il posto di lavoro il giorno in cui le esattorie, come tutti auspichiamo, cesseranno di operare.

V I S E N T I N I , Ministro delle finanze. Accetto l'ordine del giorno, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle singole modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Si dia lettura dell'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 8.

I ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute in base alle dichiarazioni presentate, rispettivamente, nell'anno 1975 e negli anni precedenti e comprendenti redditi della moglie, ovvero dovute per gli anni 1974 e precedenti a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo, comprensivo di redditi della moglie, costituiscono titolo per la riscossione del-

l'imposta anche nei confronti della moglie.

Entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di mora relativo al pagamento delle imposte dovute in base ai ruoli di cui al precedente comma, la moglie può, limitatamente ai tributi non assolti, proporre ricorso avverso il ruolo a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per inesistenza totale o parziale, con riguardo ai propri redditi, dell'obbligazione tributaria. Il ricorso non è ammesso avverso il ruolo relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base a dichiarazione sottoscritta anche dalla moglie.

Gli accertamenti in rettifica o di ufficio aventi per oggetto i tributi indicati nel primo comma notificati posteriormente al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge devono essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla formazione della base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa.

Se alla formazione del reddito complessivo dell'imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e l'accertamento viene definito con le modalità indicate nell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'atto di adesione ivi previsto deve essere sottoscritto, se posto in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, anche dalla moglie o da un suo rappresentante.

A seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio relativi a tributi indicati nel primo comma non si tiene conto dei redditi della moglie ai fini della omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione e delle relative sanzioni penali e amministrative e delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, limitatamente alle quote non corrisposte, salvo che la moglie abbia sottoscritto la dichiarazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 9 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

FILETTI, Segretario:

Art. 9.

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 10 — che modifica l'articolo 8 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

FILETTI, Segretario:

Art. 10.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare medesimo non supera i dieci milioni di

lire, del trenta per cento se è superiore a dieci ma non a venti milioni, del venti per cento se è superiore a venti ma non a cinquanta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire centomila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma è superiore a dieci milioni, a venti milioni o a cinquanta milioni, l'imposta è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di dieci milioni, di venti milioni o di cinquanta milioni »;

b) le detrazioni indicate nel numero 3) del primo comma dell'articolo 15 sono stabilite nella seguente misura:

per una persona . . .	L.	14.000
per due persone . . .	»	29.000
per tre persone . . .	»	46.000
per quattro persone . . .	»	63.000
per cinque persone . . .	»	100.000
per sei persone . . .	»	142.000
per sette persone . . .	»	199.000
per otto persone . . .	»	306.000
per ogni persona oltre le otto	»	124.000

c) l'importo di lire settemila indicato nel secondo comma dell'articolo 15 è elevato a lire quattordicimila;

d) l'importo di lire trentaseimila indicato alla lettera a) e l'importo di lire dodicimila indicato alla lettera b) del primo comma dell'articolo 16 sono elevati a lire ottantaquattromila ed a lire diciottomila; gli importi di lire quarantottomila e trentaseimila indicati nel terzo comma dello stesso articolo sono elevati rispettivamente a lire centoduemila e ottantaquattromila;

e) il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare non superi lire quattromilionicinquecentomila per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel

comma precedente. Il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione del reddito d'impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo»;

f) al terzo comma dell'articolo 48 le parole «dodicimila» e «quindicimila» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «diciottomila» e «ventitremila».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la modifica apportata a questo articolo dalla Camera dei deputati, cioè il capoverso della lettera e) che inizia con le parole: «Se alla formazione...». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti l'intero articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 16 — che modifica l'articolo 14 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 16.

L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo articolo 17 e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Entro lo stesso termine deve essere iscritta l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi indicati nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976 e sono riscuotibili in quattro rate consecutive; possono essere iscritte anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1975.

Sono abrogati gli articoli 4, 17, primo comma, e 100-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti le modifiche apportate a questo articolo dalla Camera dei deputati e cioè il primo e secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti l'intero articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 17 — che modifica l'articolo 15 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 17.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Il pagamento deve effettuarsi alla Tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; b) l'impegno ad effettuare il pagamento alla Tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle aziende di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile.

Le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, le modalità per il rilascio del do-

cumento stesso ed i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in Tesoreria sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Dall'imposta determinata dall'Ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dal documento rilasciato dall'azienda di credito allegato alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dal documento è superiore a quella dovuta il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.

All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla Tesoreria dello Stato, con un minimo di lire cinquecento e fino ad un massimo di trentamila lire, per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti le modifiche apportate a questo articolo dalla Camera dei deputati e cioè il primo e il quinto comma. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti l'intero articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 20 — che modifica l'articolo 18 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 20.

L'imposta determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per gli

arretrati delle pensioni è ridotta delle detrazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 15 e al terzo comma dell'articolo 16 dello stesso decreto nella misura in cui i percipienti non ne abbiano fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

Per gli arretrati delle pensioni di cui al comma precedente relativi agli anni 1974 e 1975 si tiene conto anche delle detrazioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi coloro che devono percepire arretrati di pensione devono dichiarare al soggetto che li corrisponde la misura delle detrazioni fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti le modifiche apportate a questo articolo dalla Camera dei deputati, e cioè il primo e secondo comma. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti l'intero articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 23 — che modifica l'articolo 21 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 23.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dell'articolo precedente devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con la osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente. La riduzione deve essere deliberata dall'assemblea ma non è soggetta all'osservanza delle disposizioni richiamate nel comma precedente.

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 22, commi terzo e quinto, e del presente articolo, gli amministratori e i sindaci o i revisori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti le modifiche apportate a questo articolo dalla Camera dei deputati, cioè il secondo e il terzo comma. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti l'intero articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 24 — che modifica l'articolo 22 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

FILETTI, Segretario:

Art. 24.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Le azioni o quote gratuite, e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote possedute, che derivano dalla imputazione a capitale dei saldi attivi, non costituiscono reddito imponibile per il socio o partecipante. Se le azioni o le quote appartengono ad un'impresa commerciale,

ad una società in nome collettivo o in accomandita semplice, ad una società a queste equiparata o ad un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, si applica il quarto comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 23 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti costituiscono reddito a tutti gli effetti, sia per la società o l'ente che per i soci o partecipanti, nel periodo d'imposta in cui l'attribuzione è deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formato con l'imputazione dei saldi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la modifica apportata dalla Camera dei deputati a questo articolo, cioè l'ultimo comma. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti l'intero articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 25 — che modifica l'articolo 23 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

FILETTI, Segretario:

Art. 25.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare, osservando le disposizioni del secondo comma, lettera a), del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 22, i

beni indicati nel medesimo articolo 22, relativi all'attività commerciale esercitata, che dal prospetto di cui al successivo secondo comma risultano acquistati entro il 31 dicembre 1973. Per i soggetti già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, non tenuti alla redazione del prospetto, l'esistenza dei beni al 31 dicembre 1973 deve risultare dall'inventario.

La rivalutazione non può essere eseguita dai soggetti che non abbiano provveduto, nel termine stabilito, alla redazione del prospetto e alla presentazione della situazione patrimoniale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ovvero, se già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico indicato nel precedente comma, alla redazione dell'inventario al 31 dicembre 1973.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

I soggetti indicati nel primo comma che ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, non erano tenuti alla redazione del prospetto previsto nell'articolo 1 del medesimo decreto possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo purchè provvedano, entro il 30 aprile 1976, alla redazione del prospetto secondo le disposizioni del predetto decreto con riferimento alle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1975 e presentino all'ufficio delle imposte in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 la situazione patrimoniale risultante dal prospetto redatta a norma dell'articolo 13 del suindicato decreto.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti le modifiche apportate a questo articolo dalla Camera dei deputati, e cioè il primo e il quarto comma. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti l'intero articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 26 — che modifica l'articolo 24 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I, Segretario:

Art. 26.

Se il reddito complessivo lordo del soggetto nell'anno 1974 ha superato il limite previsto nell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, ed alla sua formazione hanno concorso redditi della moglie imputati al soggetto stesso a norma della lettera a) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compete a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulla base della dichiarazione relativa all'anno 1975 un credito di imposta di lire sessantamila o del minore importo che risulta iscritto a ruolo per l'anno 1974. Il credito di imposta è elevato a lire centocinquantomila se alla formazione del reddito complessivo lordo del soggetto hanno concorso redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa della moglie.

Per l'anno 1975 il limite di lire quattro milioni previsto nel secondo e terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, e la detrazione di lire 36.000 prevista nel medesimo secondo comma dell'articolo 4 del detto decreto sono elevati, rispettivamente, a lire cinque milioni ed a lire 42.000.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la modifica apportata dalla Camera dei deputati, e cioè il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti l'intero articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 27 — che modifica l'articolo 25 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 27.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e degli articoli 11 e 17 nonchè la disposizione dell'articolo 10, lettera *d*), relativa alla elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Con effetto dalla medesima data sono abrogati gli articoli 4 e 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Le altre disposizioni dell'articolo 10 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Con effetto dalla medesima data è abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

La disposizione dell'articolo 12 si applica alle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I rinvii all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i riferimenti contenuti nello stesso decreto e nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, a disposizioni concernenti redditi cumulati con quelli di altri soggetti o assoggettati ad imposta commisurata separatamente, devono intendersi fatti rispettivamente agli articoli 1 e 4 e all'articolo 2 della presente legge.

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente dovranno procedere all'applicazione delle aliquote di imposta di cui alla tabella allegata alla presente legge e delle maggiori detrazioni previste nell'articolo 10 non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 e la disposizione dell'articolo 10, lettera *d*), relativa all'elevazione a lire 18.000 della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano, per l'anno 1975, mediante conguaglio da effettuarsi a fine di anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 tra il 1° marzo e il 30 aprile 1976.

Sono prorogati al 30 aprile 1976 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza tra il 1° gennaio e il 29 aprile 1976.

I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1975, tra il 1° marzo e il 30 aprile 1976.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, cioè il primo, il terzo, il quinto e i successivi commi. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti l'intero articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 28 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

FILETTI, Segretario:

Art. 28.

Il primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo. Ai fini del rapporto i proventi immobiliari di cui al secondo comma dell'articolo 52 si computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 si computano nei limiti degli incrementi formati nel periodo d'imposta ».

In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la parte delle perdite dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge che deriva dalla deduzione di interessi passivi effettuata con criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo, non può essere portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 29 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

FILETTI, Segretario:

Art. 29.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1976, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, uno o più provvedimenti aventi valore di legge al fine di:

a) adeguare il trattamento tributario attualmente applicato agli assegni familiari e alle quote di aggiunta di famiglia nonché alle maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, in modo da statuire, anche con opportuna gradualità temporale, e a partire dal 1° gennaio 1977, che essi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche. L'esclusione dalla base imponibile non potrà in ogni caso superare gli importi corrisposti agli aventi diritto secondo le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni;

b) armonizzare ed adeguare, anche in relazione alla gradualità prevista, l'applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonché degli articoli 5, ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 29. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 30 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I, *Segretario*:

Art. 30.

I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2, primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978.

Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597, 598, 599, 600, 601, 602 e 26 ottobre 1972, n. 637, le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge. Si provvederà altresì a norma del citato articolo 17 ad uniformare i limiti di volume d'affari previsti per le imprese minori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul valore aggiunto.

Nei testi unici previsti nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, devono essere anche raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore successivamente all'emanazione dei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo e fino a due mesi prima dell'emanazione dei testi unici medesimi.

L'autorizzazione di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa all'anno 1976 nei limiti degli stanziamenti in bilancio per tale anno e con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 30. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 31 — che modifica l'articolo 26 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I, *Segretario*:

Art. 31.

Il punto 12 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali forfettarie dell'ammontare lordo dei ricavi:

del 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni;

dell'1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino ai 50 milioni;

dello 0,50 per cento dei ricavi oltre i 50 milioni e sino ai 180 milioni ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti la modifica apportata dalla Camera dei deputati riguardante l'intero capoverso del n. 12 fino alla fine dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti l'intero articolo 31. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 32 — che modifica l'articolo 27 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I, *Segretario*:

Art. 32.

Per le successioni apertesi e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni, in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale dell'asse eredi- tario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
oltre 1 fino a 2	—	—	—	3
oltre 2 fino a 3,5	—	—	3	4
oltre 3,5 fino a 5	—	3	4	6
oltre 5 fino a 15	—	5	7	10
oltre 15 fino a 30	—	8	11	15
oltre 30 fino a 50	3	9	12	17
oltre 50 fino a 100	5	11	15	20
oltre 100 fino a 175	8	12	17	22
oltre 175 fino a 250	11	14	19	24
oltre 250 fino a 350	15	15	20	25
oltre 350 fino a 500	19	16	21	26
oltre 500 fino a 700	23	17	22	27
oltre 700 fino a 1.000	27	18	23	28
oltre 1.000	31	19	24	29

PRESIDENTE. Metto ai voti la modifica apportata dalla Camera dei deputati al primo comma con l'aggiunta delle parole: « e le donazioni fatte ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti l'intero articolo 32. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 29 del testo approvato dal Senato. Da parte del senatore Pazienza e di altri senatori è stato presentato un emendamento tendente a ripristinare il testo dell'articolo 29. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

Dopo l'articolo 33, ripristinare il testo dell'articolo 29, approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati.

33.0.1 **PAZIENZA, FRANCO, NENCIONI, FILETTI, MARIANI, CROLLALANZA**

PAZIENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZIENZA. Signor Presidente, il Governo ha rivolto un invito a ritirare l'emendamento. Non ho ben compreso se l'invito del Governo si basava soltanto sul fatto che si tratta di una norma che va tutta rielaborata anche per quanto si riferisce all'edilizia pubblica, specie per non creare dei contrasti tra edilizia pubblica ed edilizia privata; inoltre non ho ben compreso se nell'invito fosse anche contenuto un indirizzo favorevole alla considerazione della norma nel merito.

Pertanto vorrei questo chiarimento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

VISENTINI, Ministro delle finanze. Senatore Pazienza, devo dire che l'invito a

ritirare l'emendamento non era e non è solo un fatto di collocazione. Ciò a cui posso impegnarmi, e a cui mi impegno, è all'esame dell'argomento, ma non all'accoglimento in altra sede di questo stesso emendamento. Il problema della possibile incentivazione all'edilizia deve essere considerato in una sede idonea e non, direi, in modo non sufficientemente meditato in questa sede. Nell'esame di provvedimenti relativi all'edilizia, tenendo presente anche l'indirizzo dato dalla legge di delegazione tributaria che dimostrava una chiara preferenza per altri sistemi di incentivazione in confronto a quelli di esonero tributario, posso assicurare che il problema sarà esaminato, ma non posso oggi assicurare nessun tipo di soluzione.

PRESIDENTE. Senatore Pazienza, insiste per la votazione dell'emendamento 33.0.1?

PAZIENZA. Sarebbe stato troppo, onorevole Ministro, chiederle addirittura un impegno sul tipo di soluzione. Ritiro dunque l'emendamento dandole atto di queste sue dichiarazioni, che ritengo sufficienti.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 34 — che modifica l'articolo 30 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

FILETTI, Segretario:

Art. 34.

Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito non concorre a formare il reddito imponi-

bile dell'impresa o società apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci.

Se per effetto del conferimento l'aumento del capitale della società esistente o il capitale della società da costituire è superiore a 5 miliardi di lire le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le Regioni dove hanno sede le aziende o i complessi aziendali da conferire, abbia accertato che l'operazione risponde a finalità di razionalizzazione della produzione e non pregiudica il mantenimento dei livelli di occupazione. Ai fini di tale accertamento l'impresa o società apportante deve presentare alla segreteria del Comitato una relazione sulle modalità dell'operazione e sui motivi per cui vi si procede, indicando il proprio domicilio fiscale e l'ufficio delle imposte competente. L'accertamento si intende intervenuto in senso positivo qualora il Comitato, nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della relazione, non ne abbia comunicato l'esito negativo, con lettera raccomandata, all'ufficio delle imposte e all'impresa o società interessata. Copia della relazione, vista e datata dalla segreteria del Comitato, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'impresa o società stessa per il periodo di imposta in cui è avvenuto il conferimento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 34. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 35 — che modifica l'articolo 31 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 35.

Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio, in relazione anche alla applicazione dei nuovi tributi previsti dalla

riforma tributaria e alla liquidazione dei tributi soppressi, fino al 30 giugno 1977 il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvi i maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 45 ore mensili, elevabili a 60 ore per quello in servizio presso le amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in cui risulti particolare arretrato o carenza di personale nonchè per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici. Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in servizio presso il Ministero delle finanze può essere corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 45.

In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'Amministrazione finanziaria, per le esigenze di normalizzazione del lavoro degli uffici e per l'applicazione della riforma tributaria, a decorrere dal 1° giugno 1975, e fino al 30 giugno 1977, è corrisposto al personale di cui al precedente comma per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario di lavoro uno speciale compenso pari a lire 750, 700, 650 e 500 rispettivamente per il personale con parametri retributivi dal 100 al 190, dal 213 al 260, dal 297 al 307, dal 370 al 530, nonchè a lire 500 per il personale delle carriere direttive con qualifiche ad esaurimento e con qualifiche dirigenziali. A tali fini, sono computabili nei limiti quantitativi previsti dal primo comma del presente articolo, anche le ore di servizio relative alle prestazioni rese su richiesta dei privati e degli enti non territoriali fuori del normale orario di lavoro dal personale in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, quando tali

prestazioni sono retribuite in base ai normali compensi per lavoro straordinario.

Per quanto concerne il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, la misura del compenso di cui al comma precedente è fissata per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario normale di lavoro in lire 300 per ogni qualifica e grado.

In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'amministrazione finanziaria, conseguente anche all'attuazione della riforma tributaria, e dello straordinario impegno necessario per la normalizzazione del lavoro degli uffici, per il periodo dal 1° settembre 1975 e fino al 30 giugno 1977, è autorizzata la corresponsione al personale di cui al primo comma di compensi speciali incentivanti nei limiti di spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1975, di lire 13.500 milioni per l'anno 1976 e di lire 6.750 milioni per il 1977. Con decreti del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione, sono determinati i criteri per l'attribuzione dei detti compensi, avuto riguardo anche all'attività dei singoli uffici e alla continuità delle prestazioni rese e senza alcun riferimento alla qualifica posseduta, nonchè le modalità di erogazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 35. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 36 — che modifica l'articolo 32 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 36.

Al personale di nomina comunale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo che abbia diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, che non fruisca del trattamento economico previsto per il per-

sonale di nomina privata, è esteso a decor-
rere dal 1° gennaio 1975 l'assegno perequa-
tivo previsto dalla legge 15 novembre 1973,
n. 734, nella misura di cui alla sotto indi-
cata tabella:

ASSEGNO ANNUO LORDO

<i>Carriere</i>	<i>Importo</i>
Direttiva	L. 1.055.550
Concetto	» 797.700
Esecutiva	» 701.950
Ausiliaria	» 622.450

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la modifica apportata dalla Camera dei deputati e che riguarda il primo comma, con esclusione della tabella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti l'intero articolo 36. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 37 — che modifica l'articolo 33 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 37.

Le vacanze nei ruoli del Ministero delle finanze comunque derivanti dall'applicazione delle leggi 4 agosto 1975, nn. 389 e 397, non sono utilizzabili ai fini dell'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382.

I concorsi per la copertura dei posti resi disponibili dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 389, sono indetti dal Ministro delle finanze in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Il relativo programma di esame è stabilito dallo stesso Ministro prescindendo dal parere richiesto dall'articolo 3, penultimo comma, del de-

creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La disposizione di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389, ha effetto dal 1° gennaio 1976 anzichè dal 1° gennaio 1975.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, e cioè il primo e il secondo comma. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti l'intero articolo 37. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 38 — che modifica l'articolo 34 del testo del Senato — nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 38.

La previsione del capitolo n. 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1975 è elevata da lire 800.000.000.000 a lire 814.522.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, iscritto al capitolo n. 6856 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), è aumentato di lire 14.522.000.000.

All'onere di lire 14.522.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 36 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, e cioè il primo, il secondo e il terzo comma. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti l'intero articolo 38. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , Segretario:

TEDESCHI Franco, ARIOSTO, BARBERA, BUZIO, CIRIELLI, GARAVELLI, GIULIANO, LATINO, PERITORE, PORRO, SCHIETROMA. — Il Senato,

di fronte alla crisi che ha colpito la politica agricola comune, la cui gravità si è accentuata di recente a causa delle misure adottate dal Governo francese contro la produzione agricola italiana;

rilevato che nessuna decisione collegiale adottata dagli organismi comunitari ha indotto il Governo francese a revocare i propri provvedimenti gravemente lesivi dei principi sui quali si basa il Trattato di Roma;

convinto che gli effetti della politica comunitaria, pur avendo introdotto innegabili benefici al generale sviluppo economico del nostro Paese, non ha procurato all'economia agricola italiana i vantaggi che, in paragone alle risorse messe a disposizione da ciascuno dei Paesi membri, hanno ottenuto gli altri *partners* europei,

impegna il Governo ad adottare nelle competenti sedi i necessari provvedimenti che consentano una più razionale utilizzazione dei fondi FEOGA, sia per il Settore orientamento quanto per il Settore garanzia, onde finalizzare l'erogazione al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) eliminare la distorsione che si è verificata nella nozione stessa di mercato e di concorrenza;

b) ridurre il fenomeno delle eccedenze dei prodotti agricoli in limiti almeno compatibili con le risorse comunitarie;

c) contenere i danni subiti dai produttori più deboli rispetto ai vantaggi ottenuti dagli agricoltori più forti e dagli operatori extra-agricoli;

d) impedire l'emarginazione delle aziende agricole minori, superando il ritardo con cui è stata affrontata la politica delle strutture alla quale va comunque assegnata una maggiore quantità di risorse;

invita, inoltre, il Governo:

a considerare la Comunità economica europea come un momento di una più generale collaborazione internazionale diretta a conseguire una più razionale distribuzione della produzione agricola mondiale ed a stimolarne vigorosamente la produzione;

ad accogliere, in conformità alle raccomandazioni emerse nel corso della Conferenza mondiale dell'alimentazione tenutasi nel 1974 sotto gli auspici dell'ONU, la propensione che si è manifestata per l'abolizione di ogni misura protettiva, ove vengano raggiunti accordi internazionali che assicurino ai produttori la sola protezione dei prezzi.

(1 - 0077)

BALBO, BROSI, BERGAMASCO, GERMANO, ROBBA, BONALDI, PREMOLI, VALITUTTI. — Il Senato,

condividendo la valutazione, in linea di massima positiva, fatta di recente dagli organi direttivi della CEE sul consuntivo della politica agraria della Comunità economica europea,

constata anzitutto che la politica agraria rappresenta la più gran parte della politica generale della CEE e che, quindi, va salvaguardata e difesa anche come elemento es-

senziale di cemento e di coesione dell'unione dei nove Paesi aderenti alla CEE;

rileva che, in tale spirito, si possono attuare tutte le modifiche di carattere tecnico, compresi un ampliamento del settore strutture del FEOGA ed una migliore articolazione della politica dei prezzi, senza intaccare quella che è l'essenza sovranazionale e comunitaria della politica agraria, così come si è andata positivamente evolvendo dalla firma dei Trattati istitutivi del MEC in poi;

sottolinea come, dalla data di istituzione del Mercato comune europeo ad oggi, anche l'agricoltura italiana, coraggiosamente immessa nel comune mercato europeo, ha realizzato progressi tecnici, sociali ed economici notevolissimi, come dimostra un dato poco noto, emerso nel corso delle recenti giornate di studio sulla meccanizzazione indetta dall'UMA, secondo cui il numero dei motori, mobili e fissi, operanti nell'agricoltura italiana ha superato, al 30 settembre dello scorso anno 1974, i 2 milioni di unità, mentre il numero dei lavoratori occupati in agricoltura è passato, alla stessa data, a meno di 3 milioni di unità, rendendo possibile, a non lunga scadenza, il raggiungimento del traguardo di un numero di macchine che supererà il numero degli uomini addetti al settore, con un salto di qualità civile ed umano notevole per tutta la gente dei campi;

ricorda che tale progresso tecnico, reso possibile in gran parte dalla nostra apertura verso l'Europa, dopo un disastroso periodo di autarchia e di protezionismo coevo alla soppressione della libertà politica nel nostro Paese, ha consentito un raddoppio della produzione agricola dell'Italia, la cui alimentazione, per un Paese di 55 milioni di abitanti che ospita annualmente milioni di turisti stranieri, è assicurata per la più gran parte — tranne i settori zootecnico e zuckeriero — dalle risorse che fornisce l'agricoltura nazionale.

In presenza di tutti questi elementi, e pur nella consapevolezza delle deficienze e di talune distorsioni della politica agricola comune, il Senato impegna il Governo:

a) ad intensificare l'impegno comunitario anche nel campo della politica agraria, senza richiedere, come in tal caso è avvenu-

to, innaturali trasformazioni della politica dei prezzi in una politica assistenziale e di sussidi che espone il nostro Paese ad una pericolosa emarginazione dal contesto della politica comune;

b) ad attuare la ancora disattesa legislazione sull'attuazione delle direttive comunitarie per l'ammodernamento delle strutture, senza la quale non è serio chiedere in sede comunitaria modifiche o ampliamenti alla politica delle strutture;

c) ad impostare una seria politica di revisione dell'azione della Comunità nel settore dei mercati, domandando concrete misure di sostegno per quei prodotti mediterranei per i quali obiettivamente la CEE è fortemente carente, anche nel quadro delle concessioni ai Paesi rivieraschi;

d) ad accelerare, con ogni mezzo possibile, l'erogazione delle integrazioni di prezzi che la Comunità ci accorda per l'olio di oliva ed il grano duro, in modo che non sia vanificato l'apporto finanziario che tali integrazioni significano per migliaia di aziende agricole, specie le più piccole e le meno dotate;

e) a concordare su dette basi una piattaforma di valutazione e di richieste per il prossimo vertice dei capi di Governo e di Stato in programma a Roma.

(1 - 0078)

DAL FALCO, COLLESELLI, BENAGLIA, DE MARZI, MAZZOLI, CASSARINO, MARTINA, BOANO, CURATOLO, ZANON, CACCHIOLI, TIRIOLO, ZUGNO. — Il Senato,

rilevato che sono imminenti riunioni altamente qualificate e determinanti ai fini di una revisione approfondita della politica agricola comune;

considerato l'importante ruolo, politico ed economico, assolto nel processo di integrazione europea dalla politica agricola comunitaria, che ha effettivamente realizzato i principi del Trattato di Roma con reale supernazionalità, unicità dei mercati e tutela dei prodotti, consentendo, tra l'altro, di assicurare a 265 milioni di consumatori europei il necessario approvvigionamento alimentare a prezzi relativamente stabili anche in momenti di penuria mondiale;

rilevati il positivo avvio del dibattito internazionale sulle prospettive degli accordi a lungo termine per i prodotti agricoli, nonché i reiterati appelli dell'ONU e del Consiglio mondiale dell'alimentazione per la fornitura stabile, da parte dei Paesi sviluppati, dei prodotti agricoli necessari per combattere la fame nel mondo;

considerata l'esigenza di assicurare redditi da lavoro adeguati a chi opera in agricoltura, attraverso una politica agricola comunitaria dei prezzi e delle strutture, e condizioni di vita e di lavoro soddisfacenti per tutti i Paesi e le aree della Comunità;

constatato che alcune produzioni italiane non godono di adeguata tutela nella regolamentazione in atto e che l'intervento del FEOGA, attraverso la Sezione orientamento, è del tutto insufficiente rispetto alle esigenze di intervento strutturale,

impegna il Governo:

a rafforzare ed a riequilibrare, in sede di revisione, la politica agricola comunitaria, in particolare attraverso una nuova regolamentazione delle produzioni più tipicamente italiane — principalmente il vino, gli ortofrutticoli, l'olio, i fiori — in modo che risulti equivalente a quella delle altre produzioni vegetali od animali, protezione tanto più necessaria di fronte agli accordi del Mediterraneo, gli oneri dei quali non devono gravare sui produttori italiani e sulle regioni più depresse della CEE, ma devono venire equamente ripartiti tra tutti i cittadini della Comunità, anche attraverso un apposito fondo di compensazione per gli accordi esterni.

(1 - 0079)

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Segretario a dare annuncio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

PISTOLESE, DE SANCTIS, MAJORANA.
— Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
— Per conoscere gli sviluppi della politica

di revisione dei Regolamenti comunitari che maggiormente riguardano le produzioni di prevalente interesse del nostro Paese.

Considerato il pregiudizio derivato dalla decisione del Governo francese al nostro settore vitivinicolo, già fortemente in crisi, nonchè il pericolo per le produzioni tipiche dell'Italia meridionale, per effetto degli accordi con i Paesi dell'area mediterranea e del Maghreb;

tenuto conto degli accordi intercorsi con la Tunisia per l'importazione in Italia di forti quantitativi di olio di oliva, in cambio di maggiori concessioni per la pesca nel Mediterraneo, nonchè dell'esigenza di una maggiore tutela dei nostri prodotti, senza peraltro pregiudicare la politica globale di integrazione economica della Comunità europea,

gli interpellanti chiedono di conoscere quanto sia stato compiuto per rimuovere le sempre maggiori difficoltà che si determinano nella nostra agricoltura per effetto delle decisioni adottate da altri Stati membri della Comunità o di iniziative del Governo italiano o di Regolamenti comunitari non rispondenti alla realtà della nostra economia agricola, ed in qual modo si ritenga di riequilibrare i mercati fortemente scossi dalla fissazione di prezzi agricoli che impediscono l'assorbimento dei nostri prodotti, creando situazioni eccedentarie per le quali non vengono effettuati efficaci programmi di commercializzazione o di sbocco verso altri Paesi comunitari od extra-europei.

(2 - 0460)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , Segretario:

CIPPELLINI, LEPRE, FERRALASCO, VIVIANI, MINNOCCI, SIGNORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

la dinamica della sparatoria in cui ha perso la vita il giovane Pietro Bruno, ferito davanti all'Ambasciata dello Zaire, nel corso

di una manifestazione di protesta contro quel Governo;

quali decisioni vengono adottate circa l'uso delle armi e quali ordini vengono impartiti alle forze dell'ordine adibite al controllo di manifestazioni giovanili.

(3 - 1863)

BERTONE, BOLLINI, COSSUTTA, RUHL, BONAZZOLA Ada Valeria, VENANZI, PETRELLA, PERNA, COLAJANNI, BACICCHI.

— *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* —

Per sapere quali urgenti provvedimenti intende adottare di fronte alla gravissima situazione che si è venuta a determinare con la messa in liquidazione dell'industria « Leyland-Innocenti » di Milano.

Gli interroganti sottolineano i drammatici problemi occupazionali che, con tale decisione, vengono a crearsi nel Paese, in un momento già particolarmente difficile per la economia italiana. Tale drammaticità è resa immediatamente evidente dalla decisione delle maestranze di occupare la fabbrica.

Gli interroganti fanno, altresì, presente l'opportunità, d'intesa con la Regione, di una rapida convocazione delle parti (sindacati e industriali), al fine di trovare una soluzione positiva alla gravissima situazione.

(3 - 1864)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

DAL CANTON Maria Pia. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare a difesa della bachicoltura italiana, che interessa, in particolare, la provincia di Treviso, affinché venga revocata l'importazione della seta dalla Cina a dazio zero.

L'interrogante fa presente che, continuando tale sistema, oltre alla perdita, da parte dei coltivatori, di un'entrata notevole, verrebbero vanificate le somme che la CEE ed il Ministero hanno elargito per finanziare il programma di ristrutturazione della gel-sibachicoltura, ammontanti a circa 2 miliardi di lire.

(4 - 4857)

VERONESI, BONAZZI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sono al corrente della situazione venutasi a creare nell'azienda ASCOT s.p.a., che ha sede operativa nel comune di Zola Predosa (Bologna), in seguito alle scelte fatte dalle società autostrade IRI e private, delle quali l'ASCOT da sempre è stata fornitrice di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche per l'esazione dei pedaggi nelle autostrade di proprietà o gestite dalle medesime.

Risulta, infatti, che, nonostante i livelli tecnico e produttivo di valore europeo — raggiunti attraverso una lunga esperienza ed in virtù del valore professionale delle maestranze — e nonostante la competitività economica della produzione della ASCOT, le società autostrade IRI e private hanno iniziato un'operazione che tende ad emarginare l'ASCOT dal mercato. Le suddette società hanno, infatti, dirottato le loro richieste verso la società francese CGA, la quale, non avendo un prodotto pronto e disponibile, si è vista addirittura finanziare ricerche e studi per centinaia di milioni per produrre apparati che l'ASCOT ha già pronti nei propri magazzini. È stato valutato che la spesa per studi e ricerche affidate alla CGA coprirebbe l'acquisto delle apparecchiature presso la ASCOT.

Gli interroganti chiedono, pertanto, cosa intendano fare i Ministri in indirizzo, di concerto, per sanare una situazione assurda e paradossale, soprattutto in un momento di grave crisi economica come l'attuale, nella quale ogni sforzo deve essere compiuto per la difesa del posto di lavoro dei lavoratori italiani.

(4 - 4858)

GIULIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata a tutt'oggi emanata, nonostante impegni in tal senso assunti, l'ordinanza relativa alla funzione ispettiva di cui alla circolare ministeriale n. 304 del 30 novembre 1974 — Direzione generale istruzione elementare - divisione 1ª — ordinanza in-

dispensabile per mettere gli ispettori scolastici in condizione di continuare a dare il loro prezioso contributo al migliore andamento dell'istruzione elementare.

In merito si fa presente che i circa 400 ispettori tecnici, a seguito della soppressione degli ispettori scolastici, sono dall'ottobre 1975 nell'impossibilità di esercitare le loro funzioni regolamentari per mancanza della normativa di esecuzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

(4 - 4859)

PINNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che l'interrogante, già altra volta, si era fatto carico di segnalare al Ministero il grave inconveniente derivante dal passaggio a livello ubicato al chilometro 93 + 065 tra Oristano e la stazione delle Ferrovie dello Stato di Sant'Anna, trovandosi il medesimo in un falsopiano, talchè, dalla cennata stazione di Oristano, diviene impossibile vederlo;

considerato che il predetto passaggio a livello dista dalla stazione un chilometro e mezzo, e vuoi per la distanza e vuoi per il falsopiano provoca frequentemente disagi considerevoli per coloro i quali vi debbono transitare e, particolarmente, per le popolazioni dei comuni di Santa Giusta e Palmas Arborea, costrette a snervanti attese che talvolta superano la mezz'ora;

rilevato che, anche di recente, al transito del treno in partenza da Oristano alle 17,03, il cennato passaggio a livello risultava aperto, e solo per la prontezza dell'autista dell'ARST si è potuto evitare un disastro,

si chiede di conoscere cosa osti all'installazione di un sistema televisivo a circuito chiuso, onde consentire al personale della stazione di Oristano un efficace controllo del passaggio a livello, evitando, conseguentemente, i pericoli sempre presenti per le ragioni accennate.

(4 - 4860)

FERRUCCI, D'ANGELOSANTE, BUCCINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali*

e del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere:

cosa intende fare il Governo in ordine all'attuazione degli accordi stipulati tra il Governo medesimo, il gruppo « Monti-confezioni », le Partecipazioni statali, la GEPI ed i sindacati per la difesa dell'occupazione, la ristrutturazione dell'azienda ed il conseguimento della redditività degli investimenti statali realizzati nel gruppo;

se il Governo, oltre a comunicare con urgenza al Parlamento le misure per l'attuazione degli accordi che devono garantire il lavoro ai 4.000 dipendenti della ex « Monti-confezioni », attraverso la ristrutturazione dell'azienda e la diversificazione produttiva, non ritenga di dover esaminare la complessa situazione in un incontro con la Regione Abruzzo, gli Enti locali ed i sindacati.

(4 - 4861)

PINNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che, già in altra occasione, l'interrogante si era fatto carico di segnalare la grave situazione esistente nel comune di Pau, in provincia di Oristano, per il fenomeno migratorio e la disoccupazione permanente, soprattutto delle classi giovanili;

rilevato che, con recente legge, la Regione autonoma della Sardegna ha vietato l'uccellazione dei tordi e dei merli, a cui gran parte dei disoccupati ricorreva per reperire mezzi, sia pure modesti, di sostentamento;

considerato che il predetto comune di Pau ha inoltrato richiesta, in data 28 ottobre 1975, con lettera protocollo n. 1197, per l'apertura di un cantiere di lavoro e rimboschimento ministeriale, onde poter eseguire la pulizia della pineta esistente in località Goramasonis e Sinzurreddus, in agro di quel comune, per un'estensione di ettari 20,

si chiede di conoscere cosa osti all'assegnazione del predetto cantiere di lavoro e di rimboschimento, atteso che la gran parte della popolazione vuole difendere il bosco da possibili incendi e lenire, parimenti, il grave stato di disoccupazione esistente.

(4 - 4862)

GAUDIO. — *Ai Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Premesso che la Federazione regionale degli industriali della Calabria ha denunciato la viva preoccupazione che regna nella regione per la grave situazione determinatasi a carico delle imprese edili, in seguito al fermo dei mandati di pagamento riguardanti i lavori di edilizia scolastica, conseguente a dubbi interpretativi circa l'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 412;

tenuto presente che i reiterati interventi svolti dall'Associazione nazionale dei costruttori edili presso i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici e presso la Banca d'Italia non hanno conseguito alcun risultato, nonostante siano trascorsi oltre 2 mesi dall'entrata in vigore della succitata legge;

considerato che, perdurando l'ingiustificato ritardo delle decisioni da prendersi da parte degli organi competenti dello Stato, circa 40.000 lavoratori della Calabria non potranno ricevere, entro la fine dell'anno, le competenze maturate, con conseguenze facilmente prevedibili circa l'ordine pubblico e la tranquillità sociale,

l'interrogante, seriamente preoccupato del grave stato di cose che si è creato, chiede, nella sua responsabilità, ai Ministri competenti di conoscere quali azioni intendano svolgere per sbloccare tale insostenibile situazione, al fine di evitare eventuali incresciose manifestazioni di protesta e soddisfare le legittime attese delle categorie interessate.

(4 - 4863)

PINNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* — Premesso che, da qualche tempo a questa parte, gli allevatori del comune di Arborea, in provincia di Oristano, vanno ripetutamente reclamando la definitiva assegnazione degli alloggi da parte della Società bonifiche sarde, di cui sono affittuari ormai da oltre 20 anni;

rilevato, altresì, che lo stesso comune si è fatto carico di segnalare la richiesta degli allevatori alla predetta Società bonifiche sarde, con sede in Arborea, senza peraltro ottenere alcuna risposta in proposito;

accertato, infine, che, in assenza dell'assegnazione definitiva a riscatto, le abitazioni stanno andando in rovina, nè gli affittuari si premurano di ripararle, talchè un ingente patrimonio è destinato alla consunzione,

si chiede di conoscere quale azione intendano svolgere i Ministri interrogati per disporre l'azione necessaria alla definitiva assegnazione delle case a riscatto, costruite unicamente in favore degli assegnatari di quel centro.

(4 - 4864)

NICCOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, aderendo alla motivata richiesta dell'Amministrazione comunale ed alla unanime aspirazione della cittadinanza, non intenda rinviare al 31 dicembre 1976 la soppressione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Osimo, disposta con decreto ministeriale 9 ottobre 1975, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972.

Oltre che dall'ampia documentazione a suo tempo trasmessa al Ministero per invocare la revoca del provvedimento legislativo di soppressione degli Uffici finanziari di Osimo e dalle argomentazioni riportate dall'interrogante nella relazione al disegno di legge n. 1435, da lui presentata in Senato, la richiesta di prorogare almeno di un anno il funzionamento dell'Ufficio delle imposte dirette di Osimo è obiettivamente giustificata dalla grave situazione di disagio nella quale tuttora, per effetto degli eventi sismici del 1972, si trovano gli Uffici finanziari di Ancona, ai quali dovrebbero far capo i contribuenti attualmente amministrati dall'Ufficio di Osimo.

L'interrogante ritiene che tali preoccupazioni siano condivise anche dai responsabili dipartimentali delle imposte dirette e, pertanto, auspica che, prima di prendere una definitiva decisione, il Ministro valuti l'opportunità di richiedere un motivato parere in materia ai competenti organi periferici del suo Ministero.

(4 - 4865)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per assicurare la catalogazione dei mobili e degli arredi esistenti nell'ex Palazzo Reale di Napoli e la salvaguardia degli stessi, in presenza di troppo facili utilizzazioni e di pericoli di dispersione, tutt'altro che immaginari con i tempi che corrono.

(4 - 4866)

CIFARELLI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per fronteggiare la grave situazione di dissesto prodottasi in danno del Palazzo Ducale di Modena, storica sede dell'Accademia militare.

Nel grandioso edificio, invero, costruito, a partire dal 1635, dall'architetto Bartolomeo Avanzini, per il duca Alfonso d'Este, si sono verificate gravi sconnessioni nelle murature, dovute, a quanto pare, al bradisismo del terreno o ad altri fenomeni dipendenti dallo stato delle fondazioni.

Essendo stato messo a punto, da scienziati ed esperti dell'Università di Bologna, un progetto per il consolidamento di tale pregevole Palazzo, l'interrogante sottolinea l'urgenza degli stanziamenti necessari e delle opere da realizzare.

(4 - 4867)

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 27 novembre 1975

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 novembre, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 17 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Discussione delle mozioni nn. 73, 76, 77, 78, 79 e svolgimento dell'interpellanza 2 - 0460, concernenti la politica agricola comunitaria.

ALLE ORE 17 E 21

Discussione del disegno di legge:

VIVIANI e COPPOLA. — Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (1543-B) (*Approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati*) (*Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione* - Doc. I, n. 2) (*Relazione orale*).

MOZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

CIPOLLA, VALORI, CHIAROMONTE, DEL PACE, COLAJANNI, ARTIOLI, GADALETA, MARI, VIGNOLO, MARTINO, ZAVATTINI, FABBRINI, BUFALINI, MARANGONI, POERIO, PINNA, CALAMANDREI. — Il Senato, riaffermando preliminarmente l'esigenza di procedere avanti sulla via di un giusto e democratico processo di sviluppo della Comunità europea e l'opposizione ad ogni ritorno a misure di carattere autarchico;

considerato che la decisione del Governo francese di ristabilire nel fatto il dazio doganale sul vino, mentre costituisce un intollerabile attacco agli interessi dei viticoltori italiani ed ai principi della convivenza tra i vari Paesi all'interno della Comunità europea, rappresenta l'ultima clamorosa manifestazione della crisi della politica agricola comune, che si rivela ogni giorno più insopportabile, anche a causa della crisi economica che travaglia l'Europa ed il mondo capitalistico, per i coltivatori, per i consumatori e per i contribuenti della Comunità;

considerato che l'Italia, che ha avuto scarsissimi benefici e pesantissimi danni dalle scelte della politica agricola comune — come è ormai unanimemente riconosciuto — è il Paese che più di ogni altro ha interesse ad una profonda revisione generale di tale politica;

considerato che occorre comunque dare una pronta risposta alle esigenze dei coltivatori colpiti dalle illegittime misure del Governo francese,

impegna il Governo:

1) a non partecipare ad alcuna ulteriore discussione sul regolamento vitivinicolo pri-

ma che la Francia abbia ritirato le attuali misure, che assumono anche carattere ricattatorio, e comunque ad affrontare la discussione dei criteri del regolamento vitivinicolo, specie per quanto riguarda il controllo della produzione (impianti e reimpianti) e la responsabilità del produttore per le eccedenze, nel quadro dei principi che dovranno regolare tutti i settori eccedentari;

2) a non approvare il bilancio del FEOGA per il 1976 nella forma proposta dalla Commissione esecutiva (che vede, tra l'altro, riduzioni degli stanziamenti per il vino, l'olio d'oliva, eccetera, ed aumenti di spesa per le eccedenze di burro, latte in polvere, carne, eccetera), senza prima porre il problema di una modifica del regolamento finanziario del FEOGA-Garanzia che stabilisca per detti stanziamenti la corresponsabilità dei Paesi interessati, analogamente a quanto previsto per il fondo sociale, per il fondo regionale e per la stessa Sezione orientamento del FEOGA, i cui stanziamenti, specie a seguito dell'entrata in vigore delle direttive strutturali della Comunità, devono essere notevolmente aumentati a partire dal bilancio 1976;

3) a proporre, nel quadro di una discussione di revisione della politica agricola comune, la convocazione di una conferenza aperta a tutte le forze economiche, sindacali e politiche della Comunità per tracciare, sulla base dell'esperienza dell'attuazione della politica comune fin qui condotta, le linee di una nuova politica capace di garantire le finalità dell'articolo 39 del Trattato di Roma, e con ciò gli interessi dei coltivatori e dei consumatori, e di stabilire tra la Comunità europea e tutti gli altri Paesi rapporti paritari di collaborazione e di scambio sulla base del reciproco interesse;

impegna, altresì, il Governo, per venire incontro ai problemi dei viticoltori minacciati da manovre speculative incentivate dall'atteggiamento francese, anche utilizzando i fondi del FEOGA:

1) a garantire, salvo rivalsa sul FEOGA, per l'annata 1975, a tutti i produttori viticoli italiani i prezzi di riferimento fissati dalla CEE, attraverso opportune misure (contributi alle spese, interesse all'1 per cento, fidejussioni), da erogarsi tramite le Regio-

ni, a favore delle cantine sociali che permettano a queste di anticipare alla vendemmia almeno il 90 per cento del prezzo di orientamento comunitario ai produttori conferenti;

2) a predisporre misure all'importazione ed all'esportazione, soprattutto di bevande alcoliche, da e per la Francia, da applicarsi ove, malgrado la condanna della CEE, la Francia persista nel suo atteggiamento, nonchè a condurre un'energica azione per stabilire in tutta la Comunità parità di trattamento fiscale per tutte le bevande alcoliche;

impegna, infine, il Governo a consultare preliminarmente il Parlamento in tutte le fasi della trattativa;

invita la Commissione agricoltura del Senato a presentare rapidamente, a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla politica agricola comune, un documento che possa costituire la base per un comune atteggiamento del più grande arco di forze politiche costituzionali e democratiche per una nuova politica agricola comune.

(1 - 0073)

ROSSI DORIA, ZUCCALA, BUCCINI, TORTORA, AVEZZANO COMES, PITTELLA, CORRETTO, LEPRE, CIPELLINI, CATELLANI, SIGNORI, MINNOCCI, BERMANI. — Il Senato,

ricordate le precedenti discussioni nella sua sede relative alle vicende della politica agricola comunitaria;

considerata la grave violazione dei principi del Trattato di Roma, di cui si è resa responsabile la Francia nei riguardi del commercio vinicolo a danno dell'Italia;

considerati i deludenti risultati conseguiti nella discussione tuttora in corso sulla riforma della politica comunitaria;

considerate la prospettiva e l'opportunità di un allargamento della CEE ad altri Paesi del Mediterraneo e, di conseguenza, la necessità di un'organica politica di sviluppo e di difesa delle produzioni tipicamente mediterranee efficace quanto quella in atto per le produzioni dell'Europa settentrionale;

in vista dell'imminente riunione di vertice dell'1 e 2 dicembre 1975 in Roma,

invita il Governo a porre con estrema decisione agli altri Paesi membri l'inderogabile necessità di una profonda revisione della politica comunitaria, diretta a ristabilire l'equilibrio fra l'Italia e gli altri Paesi mediterranei ed i Paesi dell'Europa settentrionale, e, a tal fine, ad ottenere:

1) una regolamentazione della produzione e degli scambi dei prodotti mediterranei atta a garantire il livello della stabilità dei redditi dei produttori;

2) l'immediata abolizione del dazio abusivamente imposto dalla Francia sulle importazioni vinicole dall'Italia;

3) l'eliminazione delle barriere fiscali che attualmente limitano l'espansione dei consumi di quei prodotti, particolarmente del vino, in molti dei Paesi della Comunità;

4) la revisione della vigente politica nei riguardi dei prodotti eccedentari dell'agricoltura dell'Europa settentrionale (latte e derivati in particolare), così da ridurre l'eccessivo onere attualmente sostenuto dal FEOGA, Sezione garanzia;

5) il conseguente aumento dei mezzi finanziari a disposizione della Sezione orientamento del FEOGA per un più celere sviluppo della politica delle strutture e della montagna, con particolare riguardo all'eccezionale gravità della situazione italiana;

6) un sostanziale aumento dei fondi per la politica regionale, che consenta di creare nelle zone agricole particolarmente depresse del Mezzogiorno e di altre regioni italiane un'equilibrata economia agricolo-industriale;

7) l'impostazione e lo sviluppo di una politica comunitaria in favore degli emigrati, provenienti, nella Comunità, quasi esclusivamente dall'Italia, oggi particolarmente colpiti dalla crisi.

(1 - 0076)

TEDESCHI Franco, ARIOSTO, BARBERA, BUZIO, CIRIELLI, GARAVELLI, GIULIANO, LATINO, PERITORE, PORRO, SCHIETROMA. — Il Senato,

di fronte alla crisi che ha colpito la politica agricola comune, la cui gravità si è accentuata di recente a causa delle misure

adottate dal Governo francese contro la produzione agricola italiana;

rilevato che nessuna decisione collegiale adottata dagli organismi comunitari ha indotto il Governo francese a revocare i propri provvedimenti gravemente lesivi dei principi sui quali si basa il Trattato di Roma;

convinto che gli effetti della politica comunitaria, pur avendo introdotto innegabili benefici al generale sviluppo economico del nostro Paese, non ha procurato all'economia agricola italiana i vantaggi che, in paragone alla risorse messe a disposizione da ciascuno dei Paesi membri, hanno ottenuto gli altri *partners* europei,

impegna il Governo ad adottare nelle competenti sedi i necessari provvedimenti che consentano una più razionale utilizzazione dei fondi FEOGA, sia per il Settore orientamento quanto per il Settore garanzia, onde finalizzare l'erogazione al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) eliminare la distorsione che si è verificata nella nozione stessa di mercato e di concorrenza;

b) ridurre il fenomeno delle eccedenze dei prodotti agricoli in limiti almeno compatibili con le risorse comunitarie;

c) contenere i danni subiti dai produttori più deboli rispetto ai vantaggi ottenuti dagli agricoltori più forti e dagli operatori extra-agricoli;

d) impedire l'emarginazione delle aziende agricole minori, superando il ritardo con cui è stata affrontata la politica delle strutture alla quale va comunque assegnata una maggiore quantità di risorse;

invita, inoltre, il Governo:

a considerare la Comunità economica europea come un momento di una più generale collaborazione internazionale diretta a conseguire una più razionale distribuzione della produzione agricola mondiale ed a stimolarne vigorosamente la produzione;

ad accogliere, in conformità alle raccomandazioni emerse nel corso della Conferenza mondiale dell'alimentazione tenutasi nel 1974 sotto gli auspici dell'ONU, la propensione che si è manifestata per l'abolizione di ogni misura protettiva, ove vengano

raggiunti accordi internazionali che assicurino ai produttori la sola protezione dei prezzi.

(1 - 0077)

BALBO, BROSIO, BERGAMASCO, GERMANÒ, ROBBA, BONALDI, PREMOLI, VALITUTTI. — Il Senato,

condividendo la valutazione, in linea di massima positiva, fatta di recente dagli organi direttivi della CEE sul consuntivo della politica agraria della Comunità economica europea,

constata anzitutto che la politica agraria rappresenta la più gran parte della politica generale della CEE e che, quindi, va salvaguardata e difesa anche come elemento essenziale di cemento e di coesione dell'unione dei nove Paesi aderenti alla CEE;

rileva che, in tale spirito, si possono attuare tutte le modifiche di carattere tecnico, compresi un ampliamento del settore strutture del FEOGA ed una migliore articolazione della politica dei prezzi, senza intaccare quella che è l'essenza sovranazionale e comunitaria della politica agraria, così come si è andata positivamente evolvendo dalla firma dei Trattati istitutivi del MEC in poi;

sottolinea come, dalla data di istituzione del Mercato comune europeo ad oggi, anche l'agricoltura italiana, coraggiosamente immessa nel comune mercato europeo, ha realizzato progressi tecnici, sociali ed economici notevolissimi, come dimostra un dato poco noto, emerso nel corso delle recenti giornate di studio sulla meccanizzazione indetta dall'UMA, secondo cui il numero dei motori, mobili e fissi, operanti nell'agricoltura italiana ha superato, al 30 settembre dello scorso anno 1974, i 2 milioni di unità, mentre il numero dei lavoratori occupati in agricoltura è passato, alla stessa data, a meno di 3 milioni di unità, rendendo possibile, a non lunga scadenza, il raggiungimento del traguardo di un numero di macchine che supererà il numero degli uomini addetti al settore, con un salto di qualità civile ed umano notevole per tutta la gente dei campi;

ricorda che tale progresso tecnico, reso possibile in gran parte dalla nostra apertura verso l'Europa, dopo un disastroso periodo di autarchia e di protezionismo coevo alla soppressione della libertà politica nel nostro Paese, ha consentito un raddoppio della produzione agricola dell'Italia, la cui alimentazione, per un Paese di 55 milioni di abitanti che ospita annualmente milioni di turisti stranieri, è assicurata per la più gran parte — tranne i settori zootecnico e zuccheriero — dalle risorse che fornisce l'agricoltura nazionale.

In presenza di tutti questi elementi, e pur nella consapevolezza delle deficienze e di talune distorsioni della politica agricola comune, il Senato impegna il Governo:

a) ad intensificare l'impegno comunitario anche nel campo della politica agraria, senza richiedere, come in tal caso è avvenuto, innaturali trasformazioni della politica dei prezzi in una politica assistenziale e di sussidi che espone il nostro Paese ad una pericolosa emarginazione dal contesto della politica comune;

b) ad attuare la ancora disattesa legislazione sull'attuazione delle direttive comunitarie per l'ammodernamento delle strutture, senza la quale non è serio chiedere in sede comunitaria modifiche o ampliamenti alla politica delle strutture;

c) ad impostare una seria politica di revisione dell'azione della Comunità nel settore dei mercati, domandando concrete misure di sostegno per quei prodotti mediterranei per i quali obiettivamente la CEE è fortemente carente, anche nel quadro delle concessioni ai Paesi rivieraschi;

d) ad accelerare, con ogni mezzo possibile, l'erogazione delle integrazioni di prezzi che la Comunità ci accorda per l'olio di oliva ed il grano duro, in modo che non sia vanificato l'apporto finanziario che tali integrazioni significano per migliaia di aziende agricole, specie le più piccole e le meno dotate;

e) a concordare su dette basi una piattaforma di valutazione e di richieste per il prossimo vertice dei capi di Governo e di Stato in programma a Roma.

(1 - 0078)

DAL FALCO, COLLESELLI, BENAGLIA, DE MARZI, MAZZOLI, CASSARINO, MARTINA, BOANO, CURATOLO, ZANON, CACCHIOLI, TIRIOLO, ZUGNO. — Il Senato,

rilevato che sono imminenti riunioni altamente qualificate e determinanti ai fini di una revisione approfondita della politica agricola comune;

considerato l'importante ruolo, politico ed economico, assolto nel processo di integrazione europea dalla politica agricola comunitaria, che ha effettivamente realizzato i principi del Trattato di Roma con reale supernazionalità, unicità dei mercati e tutela dei prodotti, consentendo, tra l'altro, di assicurare ai 265 milioni di consumatori europei il necessario approvvigionamento alimentare a prezzi relativamente stabili anche in momenti di penuria mondiale;

rilevati il positivo avvio del dibattito internazionale sulle prospettive degli accordi a lungo termine per i prodotti agricoli, nonchè i reiterati appelli dell'ONU e del Consiglio mondiale dell'alimentazione per la fornitura stabile, da parte dei Paesi sviluppati, dei prodotti agricoli necessari per combattere la fame nel mondo;

considerata l'esigenza di assicurare redditi da lavoro adeguati a chi opera in agricoltura, attraverso una politica agricola comunitaria dei prezzi e delle strutture, e condizioni di vita e di lavoro soddisfacenti per tutti i Paesi e le aree della Comunità;

constatato che alcune produzioni italiane non godono di adeguata tutela nella regolamentazione in atto e che l'intervento del FEOGA, attraverso la Sezione orientamento, è del tutto insufficiente rispetto alle esigenze di intervento strutturale,

impegna il Governo:

a rafforzare ed a riequilibrare, in sede di revisione, la politica agricola comunitaria, in particolare attraverso una nuova regolamentazione delle produzioni più tipicamente italiane — principalmente il vino, gli ortofrutticoli, l'olio, i fiori — in modo che risulti equivalente a quella delle altre produzioni vegetali od animali, protezione tanto più necessaria di fronte agli accordi del Mediterraneo, gli oneri dei quali non devono gravare sui produttori italiani e sulle regioni

519ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 NOVEMBRE 1975

più depresse della CEE, ma devono venire equamente ripartiti tra tutti i cittadini della Comunità, anche attraverso un apposito fondo di compensazione per gli accordi esterni.

(1 - 0079)

INTERPELLANZA ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PISTOLESE, DE SANCTIS, MAJORANA.
— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere gli sviluppi della politica di revisione dei Regolamenti comunitari che maggiormente riguardano le produzioni di prevalente interesse del nostro Paese.

Considerato il pregiudizio derivato dalla decisione del Governo francese al nostro settore vitivinicolo, già fortemente in crisi, nonché il pericolo per le produzioni tipiche dell'Italia meridionale, per effetto degli accordi con i Paesi dell'area mediterranea e del Maghreb;

tenuto conto degli accordi intercorsi con la Tunisia per l'importazione in Italia di forti quantitativi di olio di oliva, in cambio di maggiori concessioni per la pesca nel Mediterraneo, nonché dell'esigenza di una

maggiore tutela dei nostri prodotti, senza peraltro pregiudicare la politica globale di integrazione economica della Comunità europea,

gli interpellanti chiedono di conoscere quanto sia stato compiuto per rimuovere le sempre maggiori difficoltà che si determinano nella nostra agricoltura per effetto delle decisioni adottate da altri Stati membri della Comunità o di iniziative del Governo italiano o di Regolamenti comunitari non rispondenti alla realtà della nostra economia agricola, ed in qual modo si ritenga di riequilibrare i mercati fortemente scossi dalla fissazione di prezzi agricoli che impediscono l'assorbimento dei nostri prodotti, creando situazioni eccedentarie per le quali non vengono effettuati efficaci programmi di commercializzazione o di sbocco verso altri Paesi comunitari od extra-europei.

(2 - 0460)

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari